CODICE PENALE MILITARE

PER GLI STATI

DI S. M.

IL RE DI SARDEGNA

TORINO
TIPOGRAFIA DI ENRICO DALMAZZO
1859

INDICE DEL CODICE

PARTE SECONDA

DELLA PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE CHE IN TEMPO DI GUERRA.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferti dalla legge 25 aprile 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro della Guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1.

Il Codice penale militare da pubblicarsi in conformità dell'art. 3 della presente legge è approvato ed avrà esecuzione col 1° gennaio 1860.

Nella sessione parlamentare dell'anno mille ottocento sessantacinque sarà posta in deliberazione la revisione di esso Codice.

ART. 2.

Un esemplare stampato di detto Codice, firmato dal Re e contrassegnato dal Ministro della Guerra, servirà di originale, e verrà depositato e custodito

negli Archivi generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese, firmata dal Ministro suddetto.

Art. 3.

La pubblicazione dello stesso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato, per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4.

Gli stipendi, le indennità, e spese d'ufficio del personale giudiziario militare saranno con Regio Decreto ulteriormente determinati.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dat. Torino addì 1° ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).
V.° il Guardasigilli
MIGLIETTI.

ALFONSO LA MARMORA.

CODICE PENALE MILITARE

PARTE PRIMA.

DEI REATI E DELLE PENE.

Disposizioni preliminari.

ARTICOLO PRIMO

Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.

2. Tutte le trasgressioni contro la disciplina militare, che non siano reato, saranno represse in conformità di Regolamenti approvati dal Re, salvo l'ulteriore esercizio dell'azione penale, semprechè in seguito si scopra che il fatto della trasgressione o in se stesso o per le circostanze che vi sono annesse, rivesta il carattere di reato.

3. Le disposizioni del presente Codice saranno applicate ancorchè i reati siano commessi in estero Stato.

Potranno però le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite d'un grado.

Non si farà mai luogo a diminuzione quando trattisi di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando al-

l'estero si commettano i reati d'insubordinazione preveduti negli articoli 115 e 116; riguardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena.

Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo secondo le circostanze nella successiva condanna.

—

LIBRO PRIMO.

DISPOSIZIONI RELATIVE TANTO AL TEMPO DI PACE CHE AL TEMPO DI GUERRA.

—

TITOLO I.

Disposizioni generali.

CAPO I.

Delle pene.

4. Le pene che dai Tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le seguenti:

1.° Morte col mezzo della fucilazione nel petto;
2.° Reclusione militare;
3.° Carcere militare;
4.° Dimissione;
5.° Rimozione dal grado;
6.° Sospensione dall'impiego.

5. Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:

1.° La morte col mezzo della fucilazione nella schiena;

2.° Lavori forzati a vita;

3.° Lavori forzati a tempo;

4.° Reclusione ordinaria;

5.° Degradazione militare;

6.° Destituzione.

Nulla di meno se la reclusione ordinaria sarà pronunciata a termini del Codice penale comune da Tribunali ordinari, essa non renderà il condannato indegno del militare servizio che nei casi contemplati nell'articolo 2 della legge 20 marzo 1854 sul Reclutamento dell'Esercito.

6. Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art. 4, e del num. 6 dell'art. 5 sono applicabili ai soli uffiziali; quella del num. 5 del citato articolo 4 ai soli sott'uffiziali e caporali.

7. La pena di morte pronunciata in forza del Codice penale comune, le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell'art. 5, e la reclusione ordinaria del successivo numero 4, allorchè è inflitta per reati puniti dal presente Codice, e nei casi contemplati nell'alinea dello stesso articolo 5, importeranno la degradazione e tutti gli effetti determinati dal Codice penale comune, e saranno rispettivamente applicate e graduate a termini dello stesso Codice (1).

(1) Codice penale comune, articoli

16. I condannati ai lavori forzati sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti.

17. I condannati alla reclusione sono rinchiusi in una casa

8. La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente Codice sia inflitta la pena di morte previa degradazione.

di forza, e sottoposti ai lavori che vi si eseguiscono, a norma dei regolamenti.

19. La pena dell'interdizione dai pubblici uffizi consiste nell'esclusione perpetua del condannato da ogni funzione od impiego pubblico, nell'incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne pei propri figli nei casi dalla legge contemplati.

20. Le condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti specificati nell'articolo 44 del Codice civile.

21. La condanna ai lavori forzati a tempo porta seco l'interdizione dai pubblici uffizi.

Produrrà gli stessi effetti anche la condanna alla reclusione, quando sarà pronunziata per alcuno dei crimini contemplati nell'art. 39, e così pure la condanna alla reclusione od alla relegazione negli altri casi dalla legge espressamente determinati.

22. Ogni condannato alla pena dei lavori forzati a tempo o della reclusione, sarà durante la pena in istato d'interdetto legale; gli sarà nominato un tutore per agire in suo nome, e per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte dal Codice civile per gli interdetti.

Scontata la pena, saranno restituiti al condannato i suoi beni, ed il tutore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate dalle leggi civili.

Durante la pena non potrà essere rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto che si tratti di tenue sussidio alimentario da somministrargli nel modo determinato dai regolamenti.

23. I condannati alle pene infamanti, oltre alle incapacità portate dall'art. 19, non potranno essere assunti come periti,

Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuiti dal Codice penale comune.

9. La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati.

Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la rimozione dal grado.

10. La pena della reclusione militare sarà dagli uffiziali di qualunque grado scontata in una delle fortezze

nè fare testimonianza in giudizio, fuorichè per somministrare semplici indicazioni, e saranno esclusi dalla facoltà del porto d'armi.

59. La pena dei lavori forzati a tempo non potrà essere minore di anni dieci, nè maggiore di anni venti.

La durata di questa pena è distinta in due gradi:

1.° Grado, da dieci anni a quindici inclusivamente;

2.° Da quindici a venti.

60. La pena della reclusione non potrà essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci.

La durata di questa pena si divide in tre gradi:

1.° Grado, da tre anni a cinque inclusivamente;

2.° Da cinque a sette;

3.° Da sette a dieci.

74. Il condannato alla pena dei lavori forzati, che al tempo della condanna avesse compito gli anni settanta, o fosse riconosciuto inetto fisicamente al genere di lavori prescritti per la pena anzidetta, sarà dispensato da tali lavori, e sarà impiegato in lavori meno faticosi e più adatti alle sue forze: e lo stesso avrà luogo pel condannato che compisse gli anni settanta mentre sta scontando la pena, o che per fisica indisposizione divenisse inetto a scontarla.

dello Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.

Quando la detta pena sia inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.

Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.

11. La graduazione in aumento ed in diminuzione della reclusione militare sarà:

1.° Da un anno a due;

2.° Da due anni a tre;

3.° Da tre anni a cinque;

4.° Da cinque anni a sette;

5.° Da sette anni a dieci;

6.° Da dieci anni a quindici;

7.° Da quindici anni a venti.

12. Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai Regolamenti stabiliti.

Gli uffiziali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati.

13. Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più, e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli uffiziali, e dalla rimozione nei sott'ufficiali e caporali.

La graduazione del carcere militare sia in aumento che in diminuzione sarà:

1.° Da due mesi a quattro;

2.° Da quattro mesi a sei;

3.° Da sei mesi a nove;

4.° Da nove mesi ad un anno.

14. La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado.

15. La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato.

16. La sospensione è una privazione temporaria dell'impiego: essa è pena accessoria del carcere militare e della reclusione militare.

17. La degradazione è considerata come pena accessoria e produce:

1.° L'incapacità assoluta di servire nell'esercito sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;

2.° La perdita delle decorazioni, delle pensioni e del dritto alle medesime pei servizi antecedenti.

18. La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.

L'uffiziale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare.

19. La pena della degradazione e quella della sospensione si avranno sempre come pronunciate colla sentenza che impone la pena principale cui vanno unite, sia militare oppure ordinario il Tribunale da cui emani.

Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della destituzione, dimissione e rimozione, allorchè debbono essere applicate come pene accessorie.

20. Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore o viceversa, allorchè trattasi di applicare le pene descritte nell'art. 4, sarà:

1.° Dalla pena della morte alla reclusione militare;

2.° Dalla reclusione militare al carcere militare.

Per le pene contemplate nell'art. 5 il passaggio sarà invece:

1.° Da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita;

2.° Dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;
3.° Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria.

Le pene puramente accessorie della degradazione militare e della sospensione dall'impiego, non che le pene della destituzione, della dimissione e della rimozione non potranno computarsi nelle anzidette graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.

21. Se pel concorso di circostanze attenuanti dovesse discendersi oltre il minimo della reclusione ordinaria prevista nel num. 4 dell'art. 5, la diminuzione si farà nel modo seguente passando alla reclusione militare:
1.° Da tre anni a due;
2.° Da due anni ad uno;
3.° Dal minimo della reclusione militare al carcere militare.

22. Tranne l'eccezione di cui nell'articolo precedente, è vietato il passaggio da una delle pene enumerate nell'art. 4 ad altra fra quelle dell'articolo 5, o viceversa.

23. Non si potrà mai ascendere per via di graduazione alla pena capitale; nè potrà il colpevole andare mai esente da pena nei casi in cui è permessa di uno o più gradi la diminuzione della medesima.

Il passaggio ad una pena immediatamente inferiore o superiore dovrà calcolarsi per un grado.

24. In ogni grado delle pene enunciate si potrà passare così nell' aumento come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro, nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Nei casi però, ne' quali la legge prescrive tassati-

vamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, non potranno i Tribunali valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente.

25. Ogni condanna temporaria riguardo ai ditenuti comincia a decorrere dalla data della sentenza.

Potrà nondimeno nella condanna alla pena del carcere militare computarsi quello sofferto durante il procedimento.

Nelle condanne i mesi e gli anni saranno computati secondo la fissazione del Calendario gregoriano.

26. Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque Tribunale essa emani, ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in isconto del servizio militare fissato dall'assento.

Cesserà ogni diritto alla paga pel militare nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna di un sott'uffiziale, caporale o soldato produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua ditenzione prima del giudizio; gli uffiziali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione.

27. Le condanne a qualunque pena importeranno sempre l'obbligo della rifusione delle spese e del risarcimento dei danni, non che la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

Il risarcimento dei danni sarà accertato e liquidato innanzi ai Tribunali ordinari.

28. Nel caso di condanna da pronunciarsi dai Tribunali ordinari contro militari delle pene del carcere ordinario o della reclusione ordinaria, le quali non li escludano dal militare servizio a termini delle leggi 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali e 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, sarà con la stessa sentenza al carcere ordinario sostituito per egual tempo il carcere militare, se il primo eccedere non dovesse il limite dell'anno, ed ove ecceda, la reclusione militare con deduzione di un quinto della durata di esso, e sarà alla reclusione ordinaria sostituita la reclusione militare.

Se il carcere sarà inferiore a due mesi, esso potrà scontarsi nelle prigioni reggimentali.

29. Nel caso di nullità dell' assento o d' incapacità, giusta gli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1854, scoperta posteriormente all'ammessione al servizio militare, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso uno dei reati contemplati nel presente Codice, o sieno in esso coinvolte, i Tribunali si ordinari che militari applicheranno, senza distinzione di persone, la pena della fucilazione nel petto nei casi in cui questa pena è dalla legge militare stabilita; la fucilazione nella schiena sarà soltanto applicata nei casi, in cui non vi si possa sostituire la morte da infliggersi nei modi dal Codice penale comune determinati.

Alle restanti pene militari, enumerate negli articoli 4 e 5, si sostituiranno le seguenti:

1.° Alla reclusione militare, non maggiore degli anni cinque, la pena del carcere ordinario per eguale tempo; ed alla detta pena eccedente il detto termine, la reclusione ordinaria diminuita di un quinto, e quindi

proporzionatamente estensibile, secondo le circostanze, sino ad anni sedici;

2.° Alla destituzione, dimissione e rimozione dal grado, pronunciate come pene principali, il carcere ordinario non minore di mesi tre ed estensibile sino a cinque anni colla graduazione dell'articolo 62 del Codice penale comune (1).

Il carcere militare sarà surrogato per egual tempo dal carcere ordinario.

30. Le sentenze portanti la pena di morte o dei lavori forzati a vita saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo dove fu pronunciata la sentenza, ed in quello ove stanzia il Corpo al quale il condannato apparteneva.

CAPO II.

Dell'applicazione delle pene.

31. È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se

(1) Art. 62 del Cod. penale comune:

62. La pena del carcere non potrà essere minore di sei giorni, nè maggiore di anni cinque.

La durata di essa è distinta in sei gradi:

1.° Grado da sei giorni ad un mese inclusivamente;

2.° Da un mese a tre;

3.° Da tre mesi a sei;

4.° Da sei mesi ad un anno;

5.° Da un anno a tre;

6.° Da tre anni a cinque.

Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere computato nella pena del carcere imposta pel reato.

questa non fu sospesa, o non mancò di produrre il suo effetto che per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'autore.

32. Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come *reato mancato*.

33. Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come *reato tentato*.

34. Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.

35. Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

36. Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, quando costituisca per se stesso uno speciale reato.

37. Nel caso che più persone concorrano all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:

1.° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2.° Coloro i quali, con doni, con promesse, con minaccie, con abuso di potere o di autorità o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo;

3.° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

38. Sono complici:

1.° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, le direzioni per commettere un reato;

2.° Coloro che avranno procurato le armi, gli instrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3.° Coloro che, senza l'immediato concorso alla esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.

39. Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.

Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa non sarebbe stato commesso.

Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

40. Nei reati contemplati negli art. 88, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 144, 249, 256 e 272 il graduato, o se vi sono fra di loro più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse

pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza dei graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

41. Nel concorso di più reati punibili con pene a vita e con pene temporarie si applicherà la sola pena a vita.

42. Nel concorso di più reati, se due o più fra di essi dovessero separatamente punirsi coi lavori forzati per anni venti, ovvero se in tale concorso di più reati, altri importassero la indicata pena, ed altri il massimo della reclusione militare, si applicherà complessivamente per tutti la prima di tali pene aumentata da cinque a dieci anni.

Nel concorso invece di due o più reati, ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare, sarà questa sola pronunciata collo stesso aumento di cinque a dieci anni.

43. Se concorrono due o più reati importanti più pene temporarie non contemplate nel precedente articolo, siano le medesime dello stesso o di diverso genere, si farà esclusivamente l'applicazione della più grave, la quale però dovrà essere aumentata in ambedue i casi proporzionatamente secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse.

Ove occorra di aumentare la pena temporaria oltre il massimo di ciascuna di dette pene, l'aumento avrà luogo entro il limite di anni cinque.

Nel concorso poi di reati importanti il solo carcere militare, ove questa pena si debba aumentare oltre il

massimo di un anno, si passerà alla reclusione militare estensibile a tre anni.

44. Concorrendovi colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le due pene simultaneamente applicate.

45. Nel concorso però di più reati, altri punibili colla reclusione ordinaria cui sia annessa la degradazione ed altri colla reclusione militare, ove l'una o l'altra di tali pene si estenda al massimo, si applicherà sempre la prima di esse aumentata secondo le circostanze sino ad anni sedici: se entrambe le dette pene dovessero infliggersi per tutta la loro durata, si farà allora passaggio a quella dei lavori forzati estensibili, secondo la gravità dei casi, ad anni quindici.

Se invece, colla reclusione militare vi concorra la reclusione ordinaria, la quale, a termini dell'alinea dell'art. 5, non escluda dal militare servizio, si applicherà allora la reclusione militare aumentata secondo le circostanze in conformità dell'art. 43.

46. Qualora pel concorso di vari reati debbano intervenire più giudicati, o perchè la cognizione di essi spetti a Tribunali diversi, ovvero perchè alcuno di tali reati sia scoperto dopo la sentenza di condanna di quelli già conosciuti, sarà nell'ultimo giudizio od aumentata la pena già pronunciata, od inflitta una pena più grave secondo i casi rispettivamente indicati nei precedenti articoli 42, 43, 44 e 45, e le norme ivi determinate.

Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto od in parte scontata, si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza.

47. Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto concorra altro reato che importi una pena cui sia annessa la degradazione, la morte sarà subita col mezzo della fucilazione nella schiena.

48. I recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia tassativamente punita con speciale disposizione.

Se il recidivo non avrà ancora per intiero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sentenza le norme nei precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati.

49. È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai Tribunali militari, che dai Tribunali ordinari, commetterà altro reato.

I reati che dal Codice penale sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva.

50. Il militare che dopo aver goduto di una generale o particolare grazia sovrana commetterà un nuovo reato, sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo.

51. Il militare, che avrà compita l'età d'anni 18 al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria per esso stabilita nel presente Codice.

In tutti i casi in cui dal presente Codice nell'applicazione delle pene si considera l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'ammessione al servizio militare per via di assento o di nomina.

52. Al minore d'anni 18 e maggiore di 16, la pena sarà diminuita d'uno o due gradi.

53. Il minore d'anni 16 e maggiore d'anni 14 sarà punito nel seguente modo:

Se incorso nella pena di morte previa la degradazione, colla pena d'anni 20 di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena di morte, colla pena d'anni quindici di reclusione militare;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a vita, con 10 anni di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, sarà la stessa diminuita da due a tre gradi e commutata in quella della reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena della reclusione ordinaria, sarà commutata nel massimo del carcere militare;

Se dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

54. Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà nella destituzione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reati di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 173, 174, 176, 177, 178, 180, 182, 186, 187, 188, 189, 260 e 265.

55. Incorrerà nella dimissione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere pei reati preveduti dagli articoli 183 e 190.

56. Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione.

Non vi sarà neppur reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Tuttavia pei reati contemplati nei primi sei capi del titolo 2 del presente libro, non potrà questa forza essere invocata che quando sia fisica e materiale.

57. Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza

sovra indicati non si riconoscano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i Tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estensibile sino a 10 anni, o col carcere militare.

58. Semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non siano già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, potrà la stessa diminuirsi di un grado.

59. La recidività e ogni altra circostanza o qualità inerente alla persona per cui o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali, o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

CAPO III.

Dell'estinzione dei reati e delle pene.

60. I reati e le pene si estinguono:

1.° Colla morte del reo;

2.° Coll'espiazione della pena;

3.° Colla grazia sovrana;

4.° Colla prescrizione.

61. La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.

Cadendo però il condannato nelle forze dopo il trascorso d'anni 20 a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà d'uno o due gradi la pena da esso incorsa secondo le circostanze.

L'azione penale pei reati portanti le suddette pene di morte o lavori forzati a vita si prescriverà col trascorso di anni venti compiti dal giorno del commesso reato.

62. Contro le sentenze portanti pene temporanee non minori di anni cinque, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni venti compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei reati punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiti da decorrere dal giorno del commesso reato.

63. Qualora la pena pronunciata sia minore di anni cinque, essa rimarrà prescritta colla decorrenza di anni dieci compiti a cominciare dal giorno della sentenza.

Sarà invece prescritta l'azione penale pei reati pu nibili colla suddetta pena col decorso di anni cinque compiti dal giorno in cui furono commessi.

64. Se vi fu processo, la prescrizione dell'azione penale contemplata nei tre precedenti articoli comincierà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo.

65. La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo che contro un solo.

66. Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contraddittorio nel quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o non acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena chè gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

67. Nei reati di diserzione si seguiranno le norme sta-

bilite nell'art. 61 e seguenti. Il tempo però necessario per la prescrizione, sia della pena che dell'azione penale, sarà sempre quello dalle mentovate disposizioni fissato per l'estinzione della stessa pena.

Pei sotto-uffiziali, caporali o soldati la prescrizione comincierà a decorrere dopo anni cinque che avrebbero compiuto il loro servizio.

Per gli uffiziali essa avrà invece principio dopo dieci anni dal commesso reato.

Non potrà però mai il disertore invocare la prescrizione che dopo compiuta l'età d'anni 50.

68. Quando il procedimento per un reato non può instituirsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato, se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

69. La recidiva nei reati interrompe sempre la prescrizione, la quale comincierà a decorrere dall'ultimo reato, salvo il disposto dall'art. 67.

70. La prescrizione delle azioni penali e delle pene che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori alla pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a normà delle medesime, semprechè fosse determinato per essa un minor periodo di tempo.

TITOLO II.

Disposizioni speciali.

CAPO I.

Del tradimento.

71. Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo Stato.

72. Sarà punito colla stessa pena il militare, che:

1.° Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri o danaro;

2.° Farà in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari;

3.° Avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenze, artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre;

4.° Avrà partecipato a complotti o fatto tumulto in faccia al nemico o in una piazza assediata per costringere il Comandante a retrocedere od arrendersi o capitolare, ovvero provocherà alla fuga od impedirà alla truppa

che si rannodi, o spargerà notizie tendenti ad incutere lo spavento ed il disordine nelle file;

5.° Esporrà con un fatto od ommissione l'esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare, od in qualsivoglia modo torrà o tenterà di togliere all'esercito o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere;

6.° Ricuserà di prestar obbedienza nello scopo di tradire all'ordine di combattere, si sarà dato alla fuga o si sarà tenuto a parte fuori della mischia.

73. Il militare che, nell'intenzione di tradire, entrerà in qualunquesiasi modo in intelligenza o corrispondenza col nemico, la quale possa arrecar danno, sarà punito colla pena contemplata nell'articolo 71.

Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunque al nemico non ancora accettate od eseguite, la pena sarà diminuita da uno a due gradi; se invece la corrispondenza o intelligenza fosse stata di natura da non poter recar danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi.

74. Il militare che, senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie o carte menzionate nei numeri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero le corrispondenze od intelligenze di cui nella prima parte dell'art. 73 pervengano al nemico, e se questi con tai mezzi ottenne instruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato, sarà punito, secondo la diversità dei casi, colla reclusione militare non minore d'anni cinque.

La stessa pena sarà inflitta al militare, che senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi inescu-

sabili, avrà commesso alcuno dei reati previsti dal n.° 5 del citato art. 72.

75. Il militare incaricato del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, che avrà comunicati detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni quattro.

Incorrerà nello stesso reato e nella stessa pena quel militare che, per mezzo di frode, corruzione o violenza, si sarà procurato i detti piani e li avrà come sopra comunicati.

76. Il militare che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, le avrà comunicate agli agenti di una potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

CAPO II.

Dello spionaggio ed arruolamento.

77. Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, il militare:

1.° Che si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque o nel circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie e documenti in favore del nemico;

2.° Che avrà, per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto o stabilimento militare anche senza esservisi introdotto;

grave provocazione, le pene sopra indicate dovranno, secondo la gravità della provocazione medesima, diminuirsi da uno a quattro gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate ancorchè gli atti ostili siano commessi in tempo di armistizio, qualora abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso o ad alcuno fra i danni sopra enunciati.

82. Qualora il comandante militare, con atti non approvati dal Governo, avrà dato luogo a che i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, subiscano rappresaglie, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni cinque; ove siavi stata grave provocazione, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Se gli atti arbitrari non saranno seguiti da rappresaglie, si applicherà la indicata pena non maggiore di anni due, e potrà discendersi sino al carcere militare.

83. Saranno puniti di morte il comandante che cederà una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli uffiziali che avranno cooperato alla resa od alle convenzioni relative alla medesima.

L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza dovrà essere provata per mezzo di dichiarazione di un Consiglio di difesa, composto nel modo prescritto dal Regolamento pel servizio di piazza, e chiunque di un tal Consiglio l'avrà sottoscritta sarà personalmente risponsabile della resa.

Ove la resa seguisse per causa di disobbedienza, di ammutinamento, di rivolta, il comandante e gli uffiziali potranno essere puniti colla destituzione o colla reclusione militare, od anche andare esenti da pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipen-

denti, onde costringere i militari ad essi sottoposti a fare il proprio dovere.

84. Il comandante di una piazza, di un forte o posto militare qualunque in pericolo di essere investiti dal nemico, che si renderà colpevole di negligenza nel chiedere o provvedere a tempo le munizioni, le artiglierie, i viveri, i foraggi ed altri mezzi necessari alla difesa, ovvero che avrà per negligenza omesso di mettere la piazza, il forte, il posto in istato di resistere al nemico, secondo le regole dell'arte militare, qualora a tale negligenza debba attribuirsene la resa, ovvero la perdita, andrà soggetto alla pena di morte.

85. Incorrerà nella stessa pena qualunque generale od uffiziale comandante che in aperta campagna avrà con grave danno dell'esercito o parte di esso ceduto al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall'onore.

86. Concorrendo circostanze attenuanti nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena sarà quella della reclusione militare o della destituzione.

87. Sarà punito di morte il comandante di un esercito o di qualsivoglia parte di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque che in una capitolazione separerà la sorte propria o degli uffiziali da quella del soldato.

88. Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte.

Subirà la stessa pena il militare che comandato di marciare contro il nemico, o per qualunque altro servizio di guerra in presenza di esso, si sarà rifiutato di obbedire.

Se hanno preso parte ai fatti sopraindicati più militari, non si assoggetteranno a detta pena che i soli agenti principali.

Nondimeno gli uffiziali o militari graduati, che fossero colpevoli di questo reato, saranno sempre destituiti, dimessi o rimossi.

89. Le disposizioni enunciate nel precedente articolo sono applicabili non solamente in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare.

90. La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato od investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

91. La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o sarà trovata addormentata, o comprometterà in qualunque altro modo la sicurezza di detti effetti, sarà punita colla reclusione militare estensibile, secondo i casi, ad anni sette.

92. La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, o sarà tro-

vata addormentata, soggiacerà alla pena del carcere militare estensibile al minimo della reclusione militare secondo le circostanze.

93. I militari che essendo preposti di guardia a cosa determinata l'avranno devastata, distrutta o rubata, saranno puniti per la violata consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque senza pregiudizio delle ulteriori pene incorse per un tal fatto.

94. Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna, incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare. Se il colpevole è capo di posto o comandante di militari distaccati in un forte, questa pena non sarà minore di anni quattro estensibile a dieci.

95. In tempo di pace li reati previsti nel precedente articolo saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.

Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli sarà inflitto il massimo della pena, ed essa potrà estendersi, se uffiziale, alla reclusione militare per anni tre.

96. Nelle piazze dichiarate in istato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto

a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

97. Il militare che si sarà introdotto senza autorizzazione nei luoghi dove siano state poste salveguardie, sarà punito col carcere militare estensibile ad anni tre di reclusione militare, salve le maggiori pene in cui possa essere incorso nel caso di violenza verso le salve-guardie.

98. Il militare che essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

La pena non sarà minore di mesi sei, e potrà salire sino al massimo, se il colpevole è capo-posto o comandante.

La stessa pena è inoltre applicabile al comandante di militari distaccati in un forte, la quale, se uffiziale potrà estendersi alla reclusione militare per anni tre.

99. Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna dal medesimo sofferta. Se il reato sovra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare più o meno esteso secondo la gravità delle circostanze.

100. Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro

dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui sarà diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o'di essere sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'Esercito o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative al tradimento.

Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

101. La pena, di cui nell'alinea dell'articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti li mentovati ordini o dispacci.

Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare.

102. In tempo di pace il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito o trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

103. Il militare che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri, aiutanti di campo, uffiziali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggeri, spediti con ordini o dispacci pel servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio

delle maggiori pene in cui fosse incorso pei fatti maltrattamenti.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato, o dell'esercito, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa: quest'ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire.

CAPO IV.

Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

104. Qualunque rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Esso sarà punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Qualora il rifiuto di obbedienza sia fatto da chi è in servizio od in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi anche al minimo della reclusione militare.

Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine.

I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

105. Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu concerto o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro secondo i casi le pene del rifiuto d'obbedienza o di insubordinazione.

106. Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti i militari che in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi.

107. Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che fuori dei casi contemplati dall'articolo 105, in numero di quattro o più si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

108. Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito secondo la gravità del caso ed il di lui grado nella milizia, col carcere militare, ovvero colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Incorrerà nella stessa pena il militare che quantunque non presente al fatto, non ne avrà informata l'Autorità superiore appena che ne avrà avuto notizia.

109. Sarà punito di morte il militare che in qualunque siasi modo forzerà, in presenza del nemico, una consegna che abbia per oggetto la sicurezza dell'esercito, o di una piazza assediata, o di altro posto militare, o quella di parchi d'artiglieria, cassa militare, viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio.

Se tuttavia con tale reato non sarà stata compromessa la sicurezza dell'esercito, piazza o posto sovraindicati od impedita qualche operazione militare, la pena sarà di tre a dieci anni di reclusione militare.

Se il reato è commesso fuori della presenza del nemico, o in tempo di pace, o con altre circostanze attenuanti, la pena della reclusione militare potrà essere ridotta ad un anno òd anche al carcere militare non minore di mesi sei.

110. Il militare, che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta, sarà punito secondo le circostanze col massimo della reclusione militare o con la morte. Le stesse pene saranno inflitte se le vie di fatto siano commesse da cinque o più militari benchè a mano non armata.

Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più militari a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti con soli gesti o parole o di semplice resistenza.

111. I militari colpevoli d'attacco o di resistenza alla forza armata, se in riunione di tre o più a mano armata, saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni; se a mano non armata da uno a tre anni.

Se l'attacco o resistenza sono commessi da una o due persone a mano armata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece commessi a mano non armata si puniranno col carcere militare da due a sei mesi.

112. Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi qualora i fatti in detti articoli contemplati costituiscano altro più grave reato.

113. Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minaccie contro il superiore in grado o nel comando, incorrerà nel reato di insubordinazione.

114. Si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse e malitrattamenti qualunque, benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi.

115. Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è uffiziale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sott'uffiziale o caporale.

Non di meno se il sott'uffiziale o caporale è capo di posto o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci.

Ove le vie di fatto contro sott' uffiziali o caporali fossero commesse con premeditazione, prodizione od agguato, saranno punite di morte.

Se le vie di fatto a danno di un superiore di qualunque grado importeranno omicidio, sarà inflitta la

pena della morte previa degradazione, ancorchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato.

L'omicidio commesso in rissa o in forza di provocazione si avrà per volontario, tranne il caso previsto dall'alinea dell'art. 126.

116. Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estranei alla milizia, e non fossero state eseguite da militare in servizio, o in presenza di truppa riunita, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Tuttavia se si tratterà di omicidio, il colpevole incorrerà nella pena della morte, previa degradazione; qualora sia stato commesso in rissa o nell'impeto dell'ira in forza di provocazione, la detta pena sarà diminuita da uno a due gradi, senza pregiudicio delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso del già citato alinea dell'art. 126.

La circostanza della rissa non potrà allegarsi a favore di chi l'avesse provocata.

117. Nel caso previsto dall'articolo precedente le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o due gradi.

In tempo di guerra si osserverà il disposto dell'art. 238.

118. Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone

armate o minaccie a mano armata, sotto nome di **armi** vengono e le armi proprie e le improprie.

Sono armi proprie quelle da fuoco od altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa.

Sono considerate armi dalla legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti, o perforanti, o contundenti, o qualunque altro oggetto, ogniqualvolta se ne faccia uso per offendere o per minacciare.

119. La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o dell'offenditore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

120. Il militare che, in servizio, o per causa di servizio, od in presenza di truppa riunita, si renderà colpevole d'insulto o minaccie in parole, gesti od in altro modo qualunque contro il suo superiore in grado o nel comando, se il superiore è uffiziale, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni; se il superiore è sott'uffiziale o caporale, colla stessa pena da uno a cinque anni.

121. Qualora i mentovati insulti o minaccie avessero

avuto cause affatto estranee alla milizia, e non fossero stati accompagnati da alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo, le pene saranno diminuite da uno a tre gradi.

122. Allorchè gli insulti o minaccie di cui nei due articoli precedenti saranno fatti in assenza della persona offesa, ma in presenza di militari, s'infliggeranno al colpevole le stesse pene diminuite di un grado, se il superiore era uffiziale; quando invece il superiore fosse sott'uffiziale o caporale, si applicheranno pene disciplinari.

123. Vi sarà reato d'insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado al punto del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

124. Il militare che per lettera anonima o sottoscritta o altro scritto qualunque inviati ad un superiore gli avrà imposto con minaccie di un male determinato o indefinito di fare o non fare un qualche atto dipendente dalle di lui attribuzioni, incorrerà nelle pene di cui all'articolo 120.

125. Non si avrà insubordinazione nei casi previsti dagli articoli 613, 614 e 615 del Codice penale comune (1).

(1) Codice penale comune, articoli

613. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima.

614. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di se stesso o di altrui, ed anche del pudore in atto di violento attentato.

I reati contemplati dagli articoli 604 e 607 dello stesso Codice (1) saranno puniti col carcere militare non minore di mesi sei estensibile ad anni cinque di reclusione militare.

126. L'ubbriachezza del colpevole, quantunque non sia solito ad ubbriacarsi, o la provocazione da lui sof-

615. Sono compresi nei casi di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti:

1.° Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di porte di entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze;

2.° Se hanno avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza.

(1) Codice penale comune, articoli

604. La pena inflitta per l'omicidio volontario sarà diminuita nei seguenti casi:

Se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge o del complice o d'entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del complice o d'entrambi nell'atto che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante.

Nei casi sovra enunciati l'omicidio sarà punito col carcere, che non potrà essere minore di sei mesi.

607. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della forza pubblica, è punito col carcere che non sarà però minore di mesi sei.

Colla stessa pena è punito l'omicidio che per eccesso nella difesa sia commesso di giorno nell'atto di respingere lo scalamento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre di una casa o di un appartamento abitato o di luoghi dipendenti da abitazione.

ferta per parte del superiore, non importeranno mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

Quando però la provocazione costituisca un reato a termini degli articoli 154, 161 e 164 del presente Codice, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi.

CAPO V.

Della diserzione.

127. Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte, previa la degradazione.

128. L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott'uffiziale, caporale o soldato, importerà di pien diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore di assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Sarà pure immediatamente considerato come disertore il condannato, che siasi evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.

129. Il sott'ufficiale, caporale o soldato che dovendo recarsi al suo corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

130. La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare.

131. La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

1.° Nel caso di recidiva nello stesso reato;

2.° Se il disertore era di servizio armato;

3.° Se la diserzione fu commessa con rottura o sforzamenti, oppure se fu commessa scalando le mura d'una fortezza;

4.° Se fu commessa asportando il cappotto o pastrano.

132. La stessa pena sarà d'anni tre estensibile a sette:

1.° Nel caso di due o più recidive nello stesso reato di diserzione;

2.° Se il disertore era di sentinella, o capo di posto;

3.° Se avrà asportato armi da fuoco od abdotto un cavallo.

133. Se la diserzione è commessa da sott'uffiziali o caporali, o da chi sta scontando una delle pene di cui nei numeri 2 e 3 dell'art. 4, o da un recidivo a termini dell'art. 49, la pena della diserzione semplice potrà estendersi fino a due anni.

Sarà inflitta la stessa pena ai soldati che avessero disertato da un corpo disciplinario o di punizione.

134. Allorchè la diserzione contemplata negli articoli 131 e 132 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la pena in quella

proporzione che a mente degli stessi articoli si ravviserà, secondo le circostanze, meritata; essa sarà inoltre accresciuta di un anno.

Lo stesso avrà luogo per la diserzione prevista dall'art. precedente ove in essa concorra una o più delle circostanze medesime.

135. La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.

Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime da cinque anni a quindici.

136. In tempo di pace l'uffiziale che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene o presso di cui è comandato, potrà essere denunciato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla di lui assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare.

137. L'assenza di un uffiziale, di cui nell'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pien diritto considerata come diserzione, qualora si estenda oltre a 24 ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.

138. L'uffiziale che, senza autorizzazione o senza giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene, o presso di cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato qual disertore e gli saranno ap-

plicate le pene del tempo di pace, o quelle del tempo di guerra secondo il caso.

139. Se l'uffiziale si rese disertore con rottura, sforzamenti, o scalando le mura di una fortezza, o mentre stava scontando una delle pene di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni quattro, ed in tempo di guerra da quattro a dieci, oltre in ambo i casi la destituzione.

140. Se l'uffiziale si rende disertore essendo di servizio armato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni; se in tempo di guerra, incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da sette a quindici.

141. Qualora un uffiziale disertasse essendo capo di posto o comandante di truppa distaccata, la pena sarà della destituzione e di anni dieci a quindici di reclusione militare, e da quindici a venti in tempo di guerra.

142. Allorchè un militare sarà reo di diserzione all'estero in paese amico o neutrale, sia essa semplice od accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli, sarà punito coll'aumentare di un grado la pena che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, con che non si ecceda mai il massimo della pena prescritta.

143. Sarà considerato disertore all'estero, a termini dell'art. precedente, il militare che colpevole dell'assenza, la quale costituisce la diserzione, avrà inoltre passati i confini dello Stato, ovvero che, trovandosi in paese estero, amico o neutrale, col suo corpo, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattro ore.

144. La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo coll'aumento di un grado se in tempo di pace, e coll'aumento di due gradi in tempo di guerra, con che però non si ecceda il massimo della pena da infliggersi.

Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni 15; se in tempo di guerra, colla pena della morte, previa la degradazione.

145. Il militare che avrà provocato, consigliato o favorito la diserzione sarà punito colla stessa pena del disertore.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliata o favorita il relativo aumento di pena, purchè il concorso di quella circostanza si fosse da lui previsto o potuto prevedere.

146. Il militare che diserterà, asportando o dopo aver altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se invece una tal somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

147. Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata con una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto.

Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque; e quanto ai lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

148. Le guardie del palazzo e gli invalidi rei di diserzione all'interno saranno cancellati dai ruoli, e se la loro diserzione trovasi accompagnata da circostanze costituenti da per se stesse un reato, saranno loro inoltre applicate le pene per quel reato stabilite.

Saranno tuttavia soggetti alle pene in questo capo prescritte per la diserzione qualora se ne rendano colpevoli in occasione di fazioni alle quali dovessero prender parte in faccia al nemico.

149. Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presentasse ad un'autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, instituto, stabilimento od ufficio militari cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

CAPO VI.

Della subornazione.

150. Il militare che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere avrà instigato e tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.

151. Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo, qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 34, 37 e 39.

CAPO VII.

Dell'abuso d'autorità.

152. Il militare che senza autorizzazione o legittimo motivo assumerà o riterrà un comando, ovvero qualunque comandante militare che senza una speciale missione, autorizzazione o necessità avrà ordinato un movimento di truppe, saranno puniti colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

153. Nei casi preveduti dall'articolo precedente, qualora vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati stabilite.

154. Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati negli articoli 238, 239, 240 e 241 saranno rispettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.

Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

CAPO VIII.

Degli atti di violenza commessi in occasione d'alloggio militare o nell'esecuzione di un ordine o di una consegna.

155. Il militare, che costringerà l'albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salve le pene maggiori in caso d'altri speciali reati.

156. Il militare che nell'esecuzione d'un ordine o d'una consegna commetterà senza autorizzazione o necessità vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà, secondo la diversa gravità di esse, nelle pene stabilite dall'art. 154.

Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a punizioni disciplinari.

157. Il militare che chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senz'esservi astretto da necessità farà uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte tre intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidio o ferite prevedute dall'art. 238, ovvero se più di cinque persone avranno riportato ferite contemplate negli art. 239 e 240, o se la di lui provocazione fu causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel militare che in quella fazione non avesse il comando.

CAPO IX.

Delle ferite e percosse tra militari.

158. Le ferite e percosse in rissa tra soldati o militari di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre li giorni trenta, e non sieno state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

159. Le ferite e percosse, di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.

Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.

Nella stessa conformità si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari, essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia.

CAPO X.

Della mutilazione volontaria.

160. Il sott'uffiziale, caporale o soldato che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel militare servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.

CAPO XI.

Dei reati di calunnia e di diffamazione.

161. È reo di calunnia il militare, che a disegno di nuocere ad altro militare porgerà contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di competenza dei Tribunali militari, di cui sappia essere questi innocente, o che, all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolosamente posto addosso od in luogo idoneo a tal fine cose la cui ritenzione o sia proibita da leggi militari, o servir possa all'indizio di detti reati.

162. Se in conseguenza della calunnia avrà avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quand' anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi, previa la degradazione.

La pena sarà diminuita di uno o due gradi, qualora la condanna non abbia avuto esecuzione.

163. Quando la calunnia sia stata scoperta o prima di ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo la sentenza d'assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia colla pena del reato in essa contemplato, diminuita però da due a tre gradi; nulla di meno questa pena non potrà mai essere inferiore di mesi quattro di carcere militare.

Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la summentovata diminuzione di pena sarà da tre a cinque gradi.

164. Sarà reo di diffamazione il militare che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità, imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

Sarà applicata la stessa pena se nei luoghi e coi modi sovraindicati avrà esposto un militare all'odio e disprezzo di altri militari.

Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva profferta in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di quest'articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare.

Se il diffamato fosse superiore e il fatto non importasse il reato d'insubordinazione prevista dagli articoli 120, 121 e 122, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi secondo le circostanze.

CAPO XII.

Del falso.

165. Il militare che scientemente falsificherà in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od amministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità, od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti dal militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, registri, libri, buoni, vaglià postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto agl'individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri, dei foraggi o di altre cose simili, sarà punito colla reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà inflitta a chi per cose dipendenti dal proprio ufficio o per le quali avea un incarico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificati, dichiarazioni o documenti qualunque che attestino cose false, le quali possano arrecare il danno sovraindicato, od avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di quest'articolo.

166. Nel caso che il danno eccedesse le lire cinquecento o che il colpevole fosse amministratore o contabile militare, la pena della reclusione ordinaria potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

167. Chiunque appartenga al corpo sanitario militare, se, nelle sue relazioni o nei certificati di visita che rilascierà ai militari, avrà scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie od infermità, ovvero avrà aggravati i pericoli delle malattie od infermità esistenti, sarà punito colla destituzione, la quale potrà secondo i casi essere accompagnata dal carcere militare.

Incorrerà nella stessa pena, se, nello scopo di far ammettere un individuo al servizio militare o di farlo in esso continuare, dissimulerà od attenuerà, ne' suoi rapporti o certificati, malattie od infermità reali che lo rendano incapace di tale servizio.

Qualora abbia agito in seguito a doni od a promesse, la pena del carcere militare non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi alla reclusione militare non maggiore di anni due.

168. Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro marchio soliti ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, sulle armi, sui cavalli o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contemplato negli articoli 165 e 166, andrà soggetto alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli.

169. Il militare che si sarà procurato i veri sigilli, marchi o bolli aventi alcuna delle destinazioni indicate nell'articolo precedente, e ne avrà fatto una fraudolenta applicazione od un uso pregiudicevole ai diritti od agli interessi dell'amministrazione militare o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti sì fatta loro qualità, sarà punito colla reclusione militare insino a tre anni estensibili alla reclusione ordinaria.

170. I militari che conscii delle falsità od alterazioni

dei titoli od oggetti contemplati negli articoli 165, 168 e 169, ne avranno fatto uso, incorreranno nelle pene per tali reati stabilite, le quali potranno essere diminuite di un grado.

171. Sarà punito col carcere militare, e secondo le circostanze colle pene nell'articolo precedente stabilite, il militare che avrà scientemente fatto uso di falsi pesi o di false misure a danno dell'amministrazione, corpi od individui militari.

172. Il militare che formerà falsi congedi temporari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od altererà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di quelli ad altri spettanti comunque regolarmente spediti e non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

CAPO XIII.

Della prevaricazione ed infedeltà.

173. Il militare che investito di funzioni amministrative avrà trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, documenti, titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, semprequando gli enunciati oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle sue funzioni, e siano posti sotto l'immediata sua sorveglianza, e vi concorra il danno dell'amministrazione militare, del corpo o degli individui che lo compongono, sarà punito coi lavori forzati a tempo se il danno summentovato ascenderà a lire cinquemila; se esso invece sarà inferiore a tal somma, sarà inflitta

la pena della reclusione ordinaria, la quale non potrà mai essere minore di anni cinque se il danno ecceda le lire cinquecento.

Le stesse disposizioni saranno applicate al militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che si approprierà l'importo di vaglia postali a pregiudizio di militari.

174. Sarà punito conformemente al precedente articolo ed in proporzione del danno arrecato il militare che avrà usato frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle provviste destinate ad uso militare.

175. Il militare incaricato di provvisioni, somministranze od imprese per conto d'un servizio militare qualunque che lo avrà dolosamente fatto mancare, incorrerà, in tempo di guerra, nella pena dei lavori forzati a tempo estensibile ai lavori forzati a vita, salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tradimento; e in tempo di pace nella reclusione ordinaria non minore di anni cinque estensibile ai lavori forzati a tempo.

Qualora il servizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovra indicate saranno diminuite da uno a tre gradi.

Se invece un tale servizio sia mancato o ritardato per mera negligenza si applicherà nel primo caso la pena della reclusione militare da due anni a sette, e nel secondo il carcere militare non minore di mesi sei estensibile ad anni tre dell'accennata pena.

176. Il militare che avrà fatto traffico a suo profitto di fondi appartenenti all'amministrazione o a corpi militari, collocandoli in imprestito od in qualunque altro modo, sarà punito col carcere militare non minore

di mesi sei, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

177. Il militare che investito od incaricato di un comando o di funzioni amministrative, apertamente o con atti simulati o con interposte persone prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell'amministrazione militare dei quali abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile ad anni quattro di reclusione militare.

178. La stessa disposizione ha luogo contro il militare incaricato di un comando od investito delle funzioni di cui nell'articolo precedente che prenda un interesse privato in un affare intorno al quale egli sia nel caso di dar ordini, di liquidar conti o di regolare e fare pagamenti.

179. Se nei casi preveduti dai due precedenti articoli si aggiunge il danno fraudolentemente recato all'amministrazione militare la pena sarà della reclusione ordinaria.

180. Il militare che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o li avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.

Alle stesse pene soggiaceranno quei militari che chiamati a dare, per ragione delle loro funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi od

animali destinati al mantenimento della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che erano di buona qualità.

181. Se le frodi di cui nel precedente articolo fossero di natura tale a nuocere alla salute dei militari, la pena sarà quella della reclusione ordinaria, od anche dei lavori forzati estensibile ad anni quindici.

A dette pene andrà pure soggetto il militare colpevole di avere scientemente comprate o distribuite carni provenienti da animali infetti da malattie contagiose, ovvero carni ed altri commestibili o bevande corrotte o guaste e nocevoli.

182. Il militare che scientemente avrà amministrato foraggi guasti, corrotti od alterati sarà punito colla reclusione ordinaria.

Alle stesse pene di cui nell'art. 180 soggiaceranno coloro che contro verità dichiareranno di buona qualità foraggi od altri generi destinati al mantenimento dei cavalli addetti al servizio dell'esercito.

183. Il militare che, senza autorizzazione ed in vista di un benefizio, sostituirà alle monete o valori che avrà ricevuti, altre monete o valori differenti, sarà punito col carcere militare.

184. Il militare incaricato delle funzioni di porta-lettere che deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti a militari, sarà punito col carcere militare, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni due, e senza pregiudicio delle maggiori pene se il fatto da lui commesso importasse un più grave reato.

CAPO XIV.

Della corruzione.

185. Il militare che nell'esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio, sarà punito colla destituzione se uffiziale, e col carcere militare se sott'uffiziale o caporale.

186. Il militare che nelle circostanze enunciate nel l'articolo precedente avrà, per doni o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione, sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni: questa pena non sarà minore d'anni due e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è uffiziale.

187. Se la corruzione avrà avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di qualche reato, il militare investito di funzioni giudiziarie, o addetto al servizio dell'amministrazione della giustizia militare, soggiacerà alla pena della reclusione militare da cinque anni a dieci.

188. Se per effetto della corruzione è seguita condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa pena più grave, ancorchè fosse quella della morte, sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione.

La pena di morte avrà luogo previa la degradazione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

189. I militari autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro i militari stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi.

Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione se l'autore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto.

190. Se la corruzione è solo stata tentata e non abbia avuto alcun effetto, i militari, autori di questo tentativo, saranno puniti col carcere militare.

191. Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore; ma ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

CAPO XV.

Disposizioni relative ai tre capi precedenti, e ad alcune trasgressioni in materia di servizio o di amministrazione militare.

192. Se il danno derivato dalle falsità, prevaricazione, infedeltà o corruzione, di cui nei tre capi precedenti, o che fosse potuto derivare, sarà stato minore delle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi.

193. I militari che in numero di due o più rilascieranno attestazioni o dichiarazioni concernenti a cose o persone militari senza richiesta o permesso dell'au-

torità superiore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei.

194. Il militare chiamato a far parte di un Tribunale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, a comparire come testimonio avanti lo stesso Tribunale od avanti l'incaricato dell'istruttoria, che senza legittima causa non si presenta o si rifiuta di deporre, sarà punito con due a sei mesi di carcere militare.

Potrà tuttavia secondo i casi essere punito con pene disciplinari.

195. Il militare che esercita un'arte od una professione, e che legittimamente chiamato ricusa di presentarsi all'autorità giudiziaria militare a dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito col carcere militare estensibile a mesi sei.

196. Incorrerà nella stessa pena qualunque uffiziale del corpo sanitario militare che non notificherà all'autorità militare, da cui dipende, entro le ore ventiquattro, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque per cui abbia prestati i soccorsi dell'arte.

CAPO XVI.

Della vendita, pegno od alienazione qualunque di effetti militari.

197. Il sott'uffiziale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinarie, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

198. In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sott'ufficiale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra, il pastrano, il cappotto, gli effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato o del corpo ad essi affidati, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare per anni due.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo.

CAPO XVII.

Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite.

199. Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benchè momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro o col minimo della reclusione militare.

200. Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquanta sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque.

201. Il furto ovunque commesso dal soldato di confidenza verso il superiore cui è addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello

di cosa il di cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

202. Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario o delle amministrazioni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall'art. 199, o negli arsenali e in qualsivogliano officine o magazzini destinati anche momentaneamente ad usi militari, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Ove trattisi del furto contemplato nell'art. 200 si applicherà la detta pena da tre anni a sette.

Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquecento, o sia stato commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

203. Qualora, nei casi previsti dai due precedenti articoli, concorrano due o più delle circostanze in essi accennate, le pene saranno aumentate di un grado.

204. I condannati per furto dai Tribunali ordinari o militari a pene che non gli escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare.

Al servizio prestato in tale corpo non sarà applicabile il disposto dell'art. 162 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

205. I furti contemplati dall'art. 199, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle amministrazioni e dei corpi militari, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, potranno, a vece di un formale giudizio, essere puniti

disciplinariamente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni.

206. Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza.

CAPO XVIII.

Del deterioramento di edifizi, opere ed oggetti militari.

207. Il militare che avrà volontariamente distrutto, guastato edifizi ed opere militari, magazzini od altre proprietà ad uso dell'esercito, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

208. Il militare che volontariamente avrà abbruciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziari dell'autorità militare, incorrerà nelle pene dall'articolo precedente stabilite.

209. Le stesse pene saranno applicate al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserme, di vestiario, di allestimento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od all'amministrazione militare, ovvero ne ferirà o danneggerà cavalli.

210. Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli il danno eccederà le lire cinquecento, la detta pena non sarà minore di anni cinque;

Se il danno sarà invece inferiore di lire cinquanta, essa non potrà eccedere gli anni due.

211. Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza, o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

CAPO XIX.

Disposizioni relative alle assise militari ed onorificenze.

212. Il militare che avrà pubblicamente portato assise, distintivo di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare.

213. Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se uffiziale, ed in quella del carcere militare se è sott'uffiziale, caporale o soldato.

CAPO XX.

Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia.

214. In tempo di pace allorchè con militari concorrono in qualsiasi modo persone estranee alla milizia a commettere un reato militare, ovvero è da tali persone commesso, non saranno ad esse applicabili le disposizioni del presente Codice, che quando il reato non sia preveduto dal Codice penale comune.

In questo caso le pene stabilite contro militari saranno, quanto alle persone estranee alla milizia, diminuite di un grado; questa diminuzione potrà inoltre essere estesa a due o tre gradi secondo le circostanze.

Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi in cui il presente Codice impone pene speciali alle persone estranee alla milizia.

In tempo di guerra e pei reati riservati alla competenza dei Tribunali militari, le persone estranee alla milizia che commetteranno o concorreranno con militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, andranno sottoposte alle pene col medesimo inflitte.

215. Se persone estranee alla milizia incorreranno nel reato di subornazione, previsto dall'articolo 150, saranno punite come se fossero ree di tentativo del reato che volevano far commettere.

216. Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate allorchè il reato che il subornatore tendeva a far commettere fosse punibile col carcere militare, o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione.

217. Le persone estranee alla milizia che avranno concorso ad un reato di diserzione saranno sottoposte alle pene per tale reato inflitte col presente Codice.

Prendendo per base queste pene, la subornazione sarà punita in conformità dell'art. 215.

218. Coloro che, senza essere in qualsivoglia modo concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che in tempo

di guerra avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Le disposizioni di quest'articolo non saranno applicabili alla moglie, ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle od affini in gradi eguali, ovvero fra zio e nipote col disertore.

219. Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia modo acquistato o riterrà per qualsiasi titolo cavalli, vestimenta di qualunque specie, bagagli ed altre simili cose destinate ad uso militare, senza che siano munite del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, sarà, oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro se le cose comprate o ritenute siano di un valore inferiore alle lire cinquanta, e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tale valore.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse.

220. Qualunque persona che incorra nel reato previsto dall'art. 78 sarà punita in conformità del medesimo.

221. Le persone estranee alla milizia che avessero assunto l'incarico di cui negli articoli 100 e 101, e che fossero incorse in altro dei reati in essi previsti, saranno punite colle stesse pene, le quali, secondo le circostanze, potranno diminuirsi di uno o due gradi.

222. Qualora persone estranee alla milizia concorrano con militari nei reati previsti negli articoli 105, 109, 110 e 111, e nel reato d'insubordinazione contemplato negli articoli 115 e 120, esse andranno soggette al mi-

nimo delle pene in questo Codice prescritte, le quali saranno ulteriormente diminuite da due a quattro gradi.

Tuttavia se il fatto, in cui le persone estranee alla milizia concorsero, costituisse reato punito con pene maggiori, a termini del Codice penale comune, dovranno in tal caso queste ultime pene essere applicate.

LIBRO SECONDO

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

CAPO I.

Dello stato di guerra e suoi effetti.

223. Lo stato di guerra e la cessazione di esso saranno dichiarati con Decreto Reale.

224. Le leggi relative allo stato di guerra si osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite coll'accennato Decreto Reale.

225. L'applicazione delle stesse leggi potrà con Decreto Reale essere estesa ad una riunione di truppe accampate, accantonate o distaccate per formare un campo.

226. Allorchè il territorio di una divisione o sottodivisione militare, o quello dipendente da una piazza di guerra, fortezza o posto militare, saranno invasi da truppe nemiche, ovvero saranno le stesse a minore distanza di tre giornate ordinarie di marcia, dovrà quel territorio o

piazza di guerra, fortezza o posto militare essere considerato in istato di guerra se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà ordinato con apposita dichiarazione.

227. Questo stato di guerra cesserà allorquando il nemico si sarà ritirato al di là di tre giornate ordinarie di marcia; tuttavia nel caso in cui la piazza, fortezza o posti militari sieno stati investiti, od abbia avuto luogo assalto, lo stato di guerra proseguirà, quantunque il nemico siasi ritirato, insino a che le opere degli assedianti sieno state distrutte e le breccie riparate o poste in istato di difesa.

228. L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite pel tempo di guerra, salvo emani Reale Decreto in contrario.

229. Quando sarà dichiarato lo stato di guerra preveduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od egli sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi siano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dall'autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati che con tali fatti si fossero commessi.

230. Le disposizioni penali contenute nel presente Codice, le quali non sono espressamente determinate, avuto riguardo al tempo di guerra, saranno applicate con l'aumento di un grado allorchè il reato sarà stato commesso durante tale tempo.

231. Il generale comandante in capo ovvero il comandante di un corpo di esercito o di una fortezza asse-

diata, che non sieno in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando.

CAPO II.

Dell'incendio, devastazione, omicidio, ferite e percosse, e dei reati contro le pubbliche autorità.

232. Colui che senza un ordine superiore, o senza essere astretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, ancorchè in paese nemico, appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifizio, sarà punito di morte, previa la degradazione; nondimeno se la casa od edifizio non saranno abitati, o il danno arrecato non sarà di grave importanza, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di tende, baracche, magazzeni, e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste si da guerra che da bocca.

233. Nella stessa pena incorrerà colui che nei casi contemplati nell'articolo precedente distruggerà o guasterà, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati, alcuni degli oggetti contemplati nell'articolo precedente, o strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere importanti di pubblica utilità per cui ne possa venire danno all'esercito, ad una parte di esso od allo Stato.

Ove il guasto o la distruzione non abbiano recato il danno surriferito, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano distrutti o guasti monumenti o la totalità od anche una parte d'oggetti di scienze od arti esistenti in pubbliche od in private collezioni, in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati.

Tuttavia se il danno è di lieve importanza, o può facilmente ripararsi, si applicherà al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni.

234. L'omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita.

L'omicidio con premeditazione, prodizione od agguato sarà punito colla morte, previa degradazione.

Questa pena verrà pure inflitta nei casi di parricidio, d'infanticidio, di venefizio, o quando l'omicidio è seguito senza causa e pel solo impulso di una brutale malvagità, se è commesso per altrui mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello scopo di preparare, facilitare o commettere un altro reato punibile con pena maggiore di anni tre di reclusione militare, od un reato di furto, o di favorire la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori o complici degli stessi reati.

235. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a vent'anni.

236. Se la provocazione fu fatta con percosse o con minaccie a mano armata, con violenze o con ingiurie gravi, avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere al carcere militare non minore di sei mesi.

237. L'omicidio commesso per eccesso nella propria

difesa o nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare.

238. Le ferite e percosse per cui segua la morte entro li cinque giorni immediatamente successivi, o che entro di un tal termine siano giudicate causa di morte, o che nel termine di giorni quaranta e prima che sia pronunciata sentenza definitiva, abbiano recata la morte di chi fu percosso o ferito, saranno punite colle pene dell'omicidio rispettivamente avanti stabilite.

239. Le ferite e le percosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, o la perdita di un occhio, o di un qualche membro, l'incapacità al militare servizio, od al lavoro abituale, saranno punite colla reclusione militare da cinque a vent'anni.

Quando per effetto di dette ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vista o l'uso assoluto delle braccia o delle gambe, la detta pena non sarà minore d'anni dieci.

240. Allorchè le ferite e le percosse volontarie avranno prodotto rottura di ossa od in una coscia, od in un braccio, od in altra parte principale del corpo, o che avranno fatto perdere l'uso assoluto di un occhio, o di qualche membro, o porteranno debilitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o che renderanno deforme l'aspetto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

241. Se nei casi previsti nell'articolo 239 vi sarà premeditazione, prodizione od agguato, si applicherà la pena dei lavori forzati a tempo non minore mai d'anni quindici; nei casi invece contemplati nell'articolo pre-

cedente s'incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibile al minimo de' lavori forzati.

242. Qualora le ferite o le percosse di cui negli articoli 239 e 240 siano state commesse in rissa o nell'impeto dell'ira o in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

243. Qualora le ferite o le percosse volontarie non portino le conseguenze previste dagli articoli 239 e 240, saranno punite colla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni tre.

Se vi sarà stata premeditazione, prodizione od agguato, si infliggerà la detta pena da due anni a sette.

Concorrendovi invece le circostanze attenuanti accennate nell'art. 242, la pena sarà del carcere militare, e potrà eziandio discendersi a pene disciplinari a termine dell'art. 159.

244. Coloro che in rissa spareranno o scatteranno armi da fuoco per offendere, ancorchè non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque.

245. Se in una rissa insorta fra più persone resta qualcuno ucciso o ferito o percosso, a termini dell'articolo 238, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale è reo di omicidio; ma se tanto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 239 e 240 non si conoscesse il preciso autore della ferita o percossa, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal complesso di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percossa, saranno puniti colla reclusione militare, od

anche col carcere militare, avuto riguardo alla qualità e quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

246. Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.

247. Non v'è reato, quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa.

248. Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che tanto nello Stato, come in paese estero, usassero violenze di qualunque specie contro le autorità giudiziarie od amministrative qualsiansi, od i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge, od un ordine qualunque di una podestà legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse superiormente comandato.

249. La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se la ribellione sarà commessa in riunione di 10 o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.

Si farà sempre luogo alle maggiori pene nelle quali i colpevoli fossero rispettivamente per le circostanze di quel fatto incorsi o per altri speciali reati.

CAPO III.

Dello stupro, del ratto, e degli atti di libidine contro natura.

250. Il colpevole di stupro violento sarà punito coi lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo o della qualità della persona.

Lo stupro si considera sempre violento:

1.º Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

2.º Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

Se lo stupro si commetterà sopra una minore di anni dodici, o di complicità con un altro, o mediante ferite e percosse, potrà essere inflitta la pena di morte previa degradazione; questa pena sarà sempre applicata se il colpevole avrà cagionata la morte della stuprata: anche in questo caso sarà osservato il disposto dell'art. 238.

251. Il ratto violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

252. Il ratto violento delle persone minori degli anni quattordici sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette.

253. La pena sarà dei lavori forzati a tempo ove il ratto segua in un chiostro di monache.

254. I reati di libidine contro natura commessi con violenza, conformemente all'articolo 250, saranno puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte.

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o siasi sporta querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella d'anni dieci di lavori forzati.

CAPO IV.

Della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della busca, del furto, delle truffe o frodi.

255. Il colpevole di grassazione, o di rapina di denari o di effetti, sarà punito colla pena di morte previa degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minaccie nella vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o malitrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.

256. Il saccheggio è proibito; il militare che lo avrà ordinato, o che senz'ordine se ne fosse reso colpevole, sarà punito colla morte.

257. Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo.

258. Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra

o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se il reato fu commesso con minaccie o violenze, la pena non sarà mai minore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso pei fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio.

259. Il colpevole di busca sarà punito col carcere militare o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari.

L'uffiziale che, potendolo, non l'avrà impedita, incorrerà nella pena del carcere militare susseguita dalla dimissione.

Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni e sempre accompagnata dalla destituzione.

260. Se in occasione del reato di busca si commettessero violenze o malitrattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque estensibile ad anni sette se il colpevole è uffiziale, e ciò senza pregiudizio delle pene incorse per altri maggiori reati.

261. Il furto previsto dall'art. 199 sarà punito secondo i casi, o con le pene nello stesso articolo stabilite, o con quelle degli articoli 200 e 201 in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l'aumento di pena prescritto coll'art. 230.

Il furto di cui nell'art. 202 sarà pure punito colle pene in esso stabilite, coll'aumento di un grado.

262. Sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni sette il furto commesso:

1.° Da un domestico a danno del suo padrone o delle persone seco lui conviventi;

2.° Dagli ospiti nel luogo ove si riceve ospitalità o alloggio, oppure verso gli ospiti da colui che dà l'ospitalità, o da altri della sua famiglia, o da persone inservienti nella stessa;

3.° Da un locandiere, albergatore, oste, vetturale o barcaiuolo, o da alcuno degli individui della loro famiglia, o loro servi od impiegati qualsiansi, di cose ad essi affidate nella detta loro qualità;

4.° Da un operaio, da un allievo o compagno od impiegato qualunque in luogo a cui sia ammesso liberamente per ragione della sua professione, mestiere od impiego.

263. Sarà applicata la stessa pena:

1.° Se il furto ebbe luogo in occasione di incursione di nemici, di incendio, di rovina di edifizi, di naufragio, di inondazione o di altra grave calamità;

2.° Se fu commesso con introdursi di notte tempo in casa abitata da persone estranee alla milizia;

3.° Se seguì in luogo destinato al culto pubblico.

264. Nel concorso di due o più delle circostanze accennate nei due precedenti articoli o negli articoli 200, 201 e 202, la pena dovrà essere aumentata di un grado.

265. I reati di truffa, appropriazioni indebite od abusi di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da uno a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, le appropriazioni indebite o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso.

CAPO V.

Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni.

266. Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei Tribunali militari per reati importanti la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'imputato sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette estensibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravio sarà punito coi lavori forzati a tempo.

267. Ove però l'accusato sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimonio che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quand'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimonio dovrà sempre eseguirsi previa degradazione.

Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimonio suddetto sarà diminuita di uno o due gradi.

268. Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei Tribunali militari importanti pene minori di quelle accennate nell'art. 266, sia in favore che contro all'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria.

269. I periti che attestassero scientemente fatti falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giudizi falsi, saranno puniti colle pene rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli.

270. I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sovra fatti dei quali risultasse essere informati, saranno riguardati come occultatori della verità e puniti col carcere militare estensibile alla reclusione militare da uno a tre anni.

271. Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, istigatori ed altri complici nei reati sovraindicati coll'aumento di un grado, qualora siavi stata promessa di danaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero siavi stato abuso di autorità, siasi usato inganno o fatto violenza.

CAPO VI.

Dei prigionieri di guerra.

272. I prigionieri di guerra, che si rendessero colpevoli di ammutinamento o di rivolta, saranno puniti di morte.

Qualora fra gli ammutinati od i rivoltosi si trovino graduati od istigatori principali, la detta pena potrà essere ad essi soltanto applicata.

I gradi saranno stabiliti dalle cartelle di scambio.

273. Alla stessa pena andranno soggetti gli uffiziali prigionieri di guerra che contro la data fede fossero ripresi colle armi alla mano.

PARTE SECONDA

DELLA PROCEDURA PENALE SIA IN TEMPO DI PACE CHE IN TEMPO DI GUERRA.

LIBRO PRIMO

DELLA PROCEDURA PENALE IN TEMPO DI PACE.

TITOLO I.

Della costituzione dei Tribunali militari.

274. La giustizia penale militare sarà amministrata:
1.° Da Commissioni d'inchiesta;
2.° Da Tribunali militari territoriali;
3.° Da Tribunali militari presso le truppe concentrate;
4.° Da un Tribunale supremo di guerra.

CAPO I.

Della composizione dei Tribunali militari territoriali, dei Tribunali militari presso le truppe concentrate, e della Commissione d'inchiesta.

275. In ogni capo-luogo di divisione militare territoriale vi sarà un Tribunale militare permanente.

Potrà esso venire instituito nei capo-luoghi di sotto-divisione militare, e quando non lo sia, la giu-

risdizione in tali suddivisioni sarà esercitata dal Tribunale militare di quella divisione militare che verrà designata per apposito Decreto Reale.

276. Il Tribunale sarà composto da un colonnello, od in difetto da un luogotenente colonnello Presidente, e da cinque Giudici, due dei quali almeno saranno uffiziali superiori e gli altri capitani.

Mancando il Presidente l'uffiziale di grado più elevato o di maggior anzianità ne farà le veci.

La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli articoli 281 e 292.

277. Presso ogni Tribunale militare saranno designati tra gli uffiziali superiori o capitani quattro Giudici supplenti, salvo che il servizio della giustizia ne consigliasse un maggior numero.

278. Per la validità delle deliberazioni del Tribunale militare è necessario il concorso dei sei Giudici che lo compongono.

Mancando alcuno di essi si chiameranno invece uno o più dei supplenti.

Il Presidente potrà inoltre chiamare uno o più dei medesimi ad intervenire alle sedute del Tribunale. Non potranno tuttavia prender parte alla votazione, tranne che a titolo di complemento, stante un impedimento qualunque sopraggiunto ai Giudici ordinari.

279. Un capitano ovvero un uffiziale subalterno compierà presso ogni Tribunale militare le funzioni d'istruttore: potranno essere scelti fra gli uffiziali in ritiro.

Nei luoghi ove un solo istruttore sia ravvisato insufficiente, potranno essere nominati degli aggiunti, i quali saranno pure scelti fra gli uffiziali.

280. Ad ogni Tribunale militare vi sarà un Avvocato

fiscale militare con uno o più Sostituiti: sì l'uno che gli altri dovranno essere laureati in legge.

281. Presso ogni Tribunale militare vi sarà una Commissione d'inchiesta, composta da un uffiziale superiore Presidente e da due capitani.

Due altri capitani saranno destinati per rappresentarli in qualità di supplenti.

282. I Giudici dei Tribunali militari e delle Commissioni d'inchiesta e i loro supplenti saranno scelti tra gli uffiziali in servizio effettivo.

283. Ciascun Tribunale militare avrà un Segretario ed uno o più Sostituiti, i quali dovranno pure esercitarne le funzioni presso l'Istruttore, il Pubblico Ministero e la Commissione d'inchiesta.

284. Le nomine degli uffiziali istruttori e loro aggiunti, dell'Avvocato fiscale militare e dei suoi Sostituiti, dei Giudici delle Commissioni d'inchiesta, e dei Tribunali militari e loro supplenti, saranno fatte con Decreto Reale.

In egual modo saranno nominati i Segretari e loro Sostituiti.

285. L'officio dei Giudici o supplenti è permanente e dura un biennio dalla data della nomina: essi possono essere rieletti.

Tuttavia cesseranno dalle loro funzioni se non avranno più residenza nella divisione o sotto-divisione, o fossero promossi a grado superiore, od incorsi nella sospensione o privazione del grado.

Mancando per qualsivoglia motivo alcuno fra i Giudici o Supplenti, il nominato in sua vece durerà in funzioni per quel tempo che restava a compiersi da colui al quale fu sostituito.

286. Tutti i Giudici delle Commissioni d'inchiesta, dei Tribunali militari e del Tribunale supremo di guerra, non che il Segretario ed i suoi Sostituiti, e gli Uffiziali istruttori ed il Pubblico Ministero presteranno in occasione della prima adunanza, ed in ogni evento prima di entrare in funzioni ed a porte chiuse, il giuramento, in conformità dell'articolo 360; il Presidente nelle mani del Tribunale, e gli altri Uffiziali nelle mani del Presidente stesso.

La formola sarà la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re e di osservare lo « Statuto, e le altre leggi dello Stato, e di adempiere « lealmente e da uomo d'onore alle funzioni di . . . . »

Si farà del tutto constare con apposito verbale.

287. Nessuno potrà far parte di una Commissione d'inchiesta o di un Tribunale militare qualunque se non ha compiuto l'età d'anni 25.

288. Non potranno sotto qualunque titolo sedere in una Commissione d'inchiesta o nei summentovati Tribunali militari, nè esercitare le funzioni del Pubblico Ministero, nè concorrere all'istruzione coloro:

1.° Che saranno tra loro parenti od affini insino al grado di zio e nipote inclusivamente;

2.° Che saranno parenti od affini coll'accusato insino al quarto grado inclusivamente;

3.° Che nei cinque anni preceduti al giudicio da promuoversi avranno sofferto un procedimento penale per cause relative all'imputato; o che avranno attualmente od avranno avuto nei sei mesi preceduti una lite civile coll'imputato;

4.° I creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa;

5.° Gli eredi presuntivi o donatari dell'imputato;

6.° Il militare che in qualsiasi modo sia stato offeso o siasi tentato di offendere col reato; gli uffiziali della compagnia a cui appartiene l'incolpato; gli uffiziali che avranno avuto una personale e diretta ingerenza nella repressione disciplinare dello stesso reato.

289. L'uffiziale che abbia concorso all'istruzione, o chiunque abbia deliberato come Giudice su di un reato, non potrà più far parte per quel procedimento, nè di un Tribunale militare, nè del Tribunale supremo di guerra.

290. I difensori potranno essere scelti fra i capitani e gli uffiziali subalterni che trovansi di guernigione nel luogo ove siede il Tribunale militare, o fra gli Avvocati patrocinanti: potrà anche essere scelto l'ufficio dell'Avvocato dei poveri.

291. Nel caso di concentramento di truppe fuori dei luoghi ove siedono i Tribunali militari, sia per un campo di esercizio, sia per altre circostanze, potranno stabilirsi per Decreto Reale presso il generale comandante delle stesse truppe, uno o più Tribunali, secondo le basi colle precedenti disposizioni stabilite.

In questo caso le funzioni del pubblico Ministero e del Segretario potranno, con Decreto Reale, essere affidate a capitani od uffiziali subalterni.

CAPO II.

Della composizione dei Tribunali militari per giudicare gli uffiziali subalterni, i capitani, gli uffiziali superiori e gli uffiziali generali.

292. Dovendosi sottoporre a giudizio un uffiziale qualunque, il Tribunale militare sarà composto secondo il grado dell'accùsato, in conformità della tabella seguente:

Grado dell'Accusato	Grado del Presidente	Grado dei Giudici
1. Uffiziali subalterni	Maggior Generale	Un Colonnello o Luogotenente Colonnello Due Maggiori Due Capitani
2. Capitano	Maggior Generale	Due Colonnelli o Luogotenenti Colonnelli Tre Maggiori
3. Maggiore	Luogotenente Generale	Due Maggiori Generali Tre Colonnelli o Luogotenenti Colonnelli
4. Luogotenente Colonnello	Luogotenente Generale	Tre Maggiori Generali Due Colonnelli
5. Colonnello	Luogotenente Generale	Cinque Maggiori Generali
6. Maggior Generale	Generale	Tre Luogotenenti Generali Due Maggiori Generali anziani all'accusato
7. Luogotenente Generale e Generale.	Generale	Tre Generali Due Luogotenenti Generali

293. Il Tribunale militare da eleggersi in conformità della precedente tabella siederà nella capitale.

Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal n.° 1 al n.° 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di uffiziali residenti nella divisione.

Essi per ogni processo saranno estratti a sorte dal capo dello stato maggiore in presenza del generale comandante la divisione e dei comandanti le brigate stanziate in Torino.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7, i Giudici saranno scelti per Decreto Reale in qualunque parte dello Stato.

In difetto di uffiziali generali che abbiano il grado od anzianità menzionati nell'indicata tabella, si prenderanno nello stesso grado ancorchè meno anziani, e mancando questi, nel grado immediatamente inferiore.

294. Nella formazione dei Tribunali militari, di cui all'art. 292, saranno pure eletti due supplenti, secondo le norme ivi stabilite.

295. L'Istruttore, il pubblico Ministero, la Commissione d'inchiesta, e il Segretario del Tribunale militare residenti in Torino eserciteranno presso di essi le rispettive loro funzioni.

Nulladimeno gli atti dell'istruzione preliminare saranno fatti dall'Istruttore del luogo del commesso reato o dagli uffiziali contemplati nell'art. 330.

CAPO III.

Della composizione del Tribunale supremo di guerra.

296. Il Tribunale supremo di guerra avrà sede nella capitale, e sarà composto di un Presidente militare e di otto Giudici, tre militari, tre Consiglieri di Stato e due Presidenti di Classe o Consiglieri della Corte d'Appello.

Saranno inoltre nominati cinque supplenti, due militari e tre fra i Consiglieri di Stato e della Corte di Appello.

297. Il Presidente non potrà essere di grado minore di luogotenente generale. I Giudici militari saranno uffiziali generali in attività di servizio, in disponibilità od in ritiro.

In mancanza del Presidente supplirà l'uffiziale più anziano.

298. Per la validità delle deliberazioni del Tribunale supremo di guerra basterà il concorso di tre Giudici militari, compreso il Presidente, e di quattro non militari.

299. Le funzioni del pubblico Ministero saranno presso il Tribunale supremo di guerra esercitate da un Avvocato generale militare e da due o più Sostituiti.

300. Il Tribunale supremo di guerra avrà un Segretario con due o più Sostituiti, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all'uffizio dell'Avvocato generale.

Le nomine dei Giudici componenti il Tribunale supremo, non che quelle dell'Avvocato generale, del Segretario e dei loro Sostituiti saranno fatte per Decreto Reale sulla proposta del Ministro della guerra, previo

concerto col Ministro dell'interno quanto ai Giudici da nominare fra i Consiglieri di Stato, e col Guardasigilli quanto a quelli che si debbano nominare fra i Presidenti e Consiglieri della Corte d'Appello.

L'uffizio di Giudice conferto colle nomine suddivisate è permanente e durerà finchè gli eletti o non siano destinati ad altre funzioni fuori della capitale od altrimenti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina.

301. Potrà essere scelto a difensore avanti al Tribunale supremo di guerra o l'Avvocato dei poveri od uno degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, o alla Corte d'Appello sedente nella capitale.

TITOLO II.

Della Competenza.

CAPO I.

Delle persone soggette alla giurisdizione militare.

302. Sono soggetti alla giurisdizione militare:

1.° Tutti i militari appartenenti all'esercito di qualunque grado tanto in servizio attivo che sedentario;

2.° Gli uffiziali in disponibilità od in aspettativa;

3.° Gli invalidi incorporati;

4.° Tutti gli individui che sono per legge assimilati ai militari;

5.° I disertori;

6.° I militari che stanno scontando le pene previste dai numeri 2 e 3 dell'art. 4.

Continueranno ad essere soggetti a questa giurisdizione i militari che durante il loro servizio avessero commesso un reato militare, ancorchè lo stesso sia scoperto o dia luogo a procedimento dopo che non appartenessero più alla milizia.

303. Gli uffiziali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio.

Ogni altro militare od assimilato ai militari vi è sottoposto, ancorchè goda di una licenza temporaria, dalla data dell'assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto.

304. I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

Tuttavia, quanto ai sotto-uffiziali, caporali, soldati, o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del domicilio loro.

I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti.

305. Le disposizioni del presente Codice saranno applicabili alle persone appartenenti al militare servizio, benchè poscia si scopra la nullità dell'assento o la loro incapacità.

306. Sono parimenti soggette al presente Codice le truppe appartenenti all'armata navale pel tempo che sono chiamate a fare il loro servizio a terra.

Saranno invece sottoposte alle leggi penali militari

marittime le truppe appartenenti all'esercito di terra durante l'imbarco od il servizio a bordo sovra legni da guerra o da trasporto.

CAPO II.

Norme generali sulla competenza dei Tribunali militari.

307. La cognizione di un reato appartiene al Tribunale militare del luogo in cui fu commesso.

Qualora siano concorse in tale reato persone appartenenti all'esercito di terra ed altre all'armata di mare, la cognizione ne spetterà al Tribunale o militare o marittimo, del territorio o giurisdizione in cui seguì il reato.

308. Se il luogo del commesso reato non è conosciuto, sarà preferito il Tribunale militare nel di cui distretto seguì l'arresto dell'imputato, a meno che dal fisco di altro Tribunale militare fosse già stato rilasciato mandato di cattura.

309. Se il reato è stato incominciato in un luogo e consumato in un altro, la cognizione apparterrà al Tribunale militare del luogo del reato consumato.

310. Qualora il reato sia stato commesso sul confine di due giurisdizioni, avrà luogo la prevenzione.

La prevenzione rimane stabilita dal mandato di cattura.

311. Se la stessa persona è imputata di più reati soggetti alla giurisdizione di Tribunali militari diversi, la cognizione apparterrà a quel Tribunale nel cui distretto il reato più grave, od in difetto il maggior numero dei reati, sarà stato commesso.

Se i reati sono della stessa gravità ed in egual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, l'Avvocato fiscale militare trasmetterà i documenti col suo avviso all'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra. Questo Tribunale designerà chi dovrà conoscerne.

Lo stesso si farà allorchè in una divisione o sottodivisione militare, in cui uno o più reati siano stati commessi, non si possa convocare il Tribunale militare.

312. Ove il reato sia seguito all'estero, ne conoscerà il Tribunale, nella giurisdizione del quale sarà fatta la consegna dell'imputato o ne seguirà l'arresto.

313. In caso di concorso fra più militari di grado diverso in un reato o in più reati, fra i quali siavi connessità, sarà la causa deferta al Tribunale instituito per giudicare il più elevato in grado.

314. Il reato di diserzione semplice, qualora l'identità della persona dell'accusato non sia niegata, sarà di competenza del Tribunale militare nella di cui giurisdizione seguì il di lui arresto, consegna o spontanea costituzione.

Se l'identità è contestata o se trattasi di diserzione qualificata, la cognizione del reato appartiene al Tribunale militare ove è stanziato il corpo al quale è ascritto l'imputato.

Se il disertore non fa parte di un corpo militare qualunque, la cognizione del reato è devoluta al Tribunale militare del luogo in cui dovea prestare il suo servizio al tempo della diserzione.

Nei casi contemplati dai due precedenti alinea l'Avvocato fiscale militare potrà, ove l'interesse della giustizia

il richieda, trasmettere gli atti col suo parere all'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra, perchè quest'ultimo designi il Tribunale che dovrà giudicare.

315. Allorchè siavi conflitto di giurisdizione fra due o più Tribunali militari, la decisione di esso apparterrà al Tribunale supremo di guerra.

Qualora invece il conflitto sorga fra Tribunali o militari o marittimi, o fra un Tribunale militare e un Tribunale o Magistrato ordinario, la decisione sarà in tali casi devoluta alla Corte di Cassazione.

CAPO III.

Dell'ordine dei giudizi nel concorso di reati di giurisdizione ordinaria e militare.

316. Allorchè in uno o più reati previsti nel presente Codice vi sia complicità o connessità fra militari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, la cognizione di essi per tutti gli imputati spetterà ai Tribunali o Magistrati ordinari.

317. Se un militare avrà commesso uno o più reati militari, ed uno o più reati di competenza ordinaria, e fra gli uni e gli altri siavi connessità, il giudizio di essi apparterrà al Tribunale o Magistrato ordinario.

Se tuttavia la pena dovuta al reato o reati di gius comune fosse di polizia o del carcere non maggiore di un anno, e quella imposta pel reato o reati militari fosse della reclusione militare non minore di anni cinque, in tal caso giudicherà il Tribunale militare, e se pronuncierà condanna di detta pena, quella stabilita dal gius comune s'intenderà assorbita.

318. Nel concorso di reati, spettanti gli uni alla giurisdizione ordinaria, e gli altri a Tribunali militari, qualora siano tutti rispettivamente punibili o colla morte o coi lavori forzati a vita, precederà il giudizio del reato che è devoluto alla giurisdizione ordinaria. Ove in questo giudizio sia pronunciata l'assolutoria, o sia inflitta una pena minore di quelle sovra indicate, i Tribunali militari conosceranno dell'altro reato.

319. Ove concorrano reati di competenza ordinaria, ed altri di competenza militare, ciascuno dei quali sia punibile con pene diverse, dovrà dal Tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave, salvo al Tribunale competente per gli altri reati a conoscere poscia dei medesimi e punirli in conformità dell'art. 46.

320. Qualora le pene alle quali andrebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del Tribunale ordinario.

321. I carabinieri reali e ogni altro militare, che legalmente richiesti di un servizio dall'autorità civile avranno ricusato di prestarlo, saranno per questo reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria.

I carabinieri reali e ogni altro militare, che nell'esecuzione di un servizio richiesto dall'autorità civile avranno commesso un qualche reato, saranno soggetti alla giurisdizione ordinaria o militare secondo la natura del reato.

CAPO IV.

Della competenza del Tribunale supremo di guerra.

322. Il Tribunale supremo di guerra è destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai Tribunali militari.

Lo stesso Tribunale statuirà inoltre, conformemente a quanto è prescritto nel presente Codice, nei casi di conflitto, revisione o di designazione di Tribunali militari.

323. Vi sarà luogo a ricorso in nullità:

1.° Allorchè non sarà stata osservata alcuna delle disposizioni di questo Codice, che giusta l'art. 507 è prescritta sotto pena di nullità;

2.° Se non siasi pronunziato su di una requisitoria dell'Avvocato fiscale militare, o su di una istanza dell'accusato o del difensore, o non siasi con la definitiva sentenza statuito su tutti i capi delle conclusioni dai medesimi prese, la decisione dei quali fosse necessaria per la giustificazione del giudicato;

3.° Se il fatto apposto all'accusato non era punibile, giusta il presente Codice, o avea cessato di esserlo;

4.° Quando la sentenza che pronunciò non esservi luogo a procedere, abbia per fondamento la mancanza di una legge penale che per altro esistesse;

5.° Nel caso in cui la sentenza abbia violato la legge o sulla natura del reato, o sulle sue circostanze, o nell'applicazione della pena;

6.° Per contrarietà di sentenza o violazione della cosa giudicata.

324. Qualora la pena pronunziata fosse eguale a quella che la legge impone al reato, niuno potrà chiedere l'annullazione della sentenza in ragione che sia occorso errore nella citazione dell'articolo di legge con la stessa applicato.

CAPO V.

Attribuzioni del pubblico Ministero.

325. L'Avvocato generale militare veglierà al mantenimento dell'ordine ed alla retta amministrazione della giustizia penale nelle Commissioni d'inchiesta e nei Tribunali militari dello Stato, e qualora riconoscesse necessaria la censura, la sospensione, o la rimozione di qualcuno dei Giudici, o degli addetti al pubblico Ministero, od all'istruzione giudiziaria militare, ne farà denuncia al Tribunale supremo di guerra, il quale, sentito in voce o per iscritto l'incolpato, farà al Ministero della guerra quella proposizione che ravviserà necessaria.

326. Gli Istruttori manderanno all'Avvocato generale militare ad ogni mese lo stato delle cause, e i Segretari quello delle sentenze in quella forma, e con quelle dichiarazioni che verranno prescritte. L'Avvocato generale potrà inoltre in qualunque circostanza chiedere quelle notizie e maggiori spiegazioni che crederà necessarie.

327. L'Avvocato fiscale militare è tenuto nel distretto del Tribunale militare dove esercita le sue funzioni:

1.° Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti dai reati, colle norme prescritte dal presente Codice;

2.° Di vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze, e che siano spedite sollecitamente le cause;

3.° Di far eseguire le ordinanze d'istruzione e le sentenze del Tribunale militare;

4.° Di fare le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate.

328. Spetta all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che pronunciò la sentenza di condanna, il curare la registrazione e l'esecuzione delle grazie sovrane, in conformità del titolo XI, libro III del Codice di procedura criminale.

TITOLO III.

Delle regole di procedura.

CAPO I.

Dell'istruzione preliminare.

329. L'azione penale pei reati militari è sempre pubblica e sarà esercitata d'uffizio. Nessuno potrà costituirsi parte civile, e l'azione pel risarcimento del danno recato non potrà essere promossa che innanzi ai Tribunali civili. Il giudizio su di essa rimarrà in sospeso finchè non siasi definitivamente pronunziato sull'azione penale.

330. In qualunque reato militare, se per qualsivoglia

ragione l'Istruttore non può in sull'istante procedere, sarà supplito:

1.° Dai comandanti, maggiori ed aiutanti di piazza;

2.° Dai comandanti dei corpi, dei distaccamenti e di posto;

3.° Dagli uffiziali dei carabinieri reali e dai comandanti le loro stazioni;

4.° Dagli uffiziali della polizia giudiziaria contemplati nell'art. 44 del Codice di procedura criminale (1).

Gli uffiziali contemplati nei primi tre numeri di quest'articolo avranno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere la forza pubblica; quelli invece indicati nel n.° 4 avranno soltanto un tale diritto in conformità del Codice di procedura criminale, e non potranno procedere che a quegli atti che loro sono dallo stesso Codice permessi.

(1) Codice di Procedura Criminale, articolo

44. La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati di ogni genere, di raccoglierne le prove e di rimetterne gli autori e i complici ai Tribunali incaricati di giudicarli; essa verrà esercitata sotto l'autorità dei Magistrati e dei Tribunali e secondo le regole qui appresso stabilite:

1.° Dalle Guardie Campestri e dagli Agenti di polizia;

2.° Dagli Uffiziali e dai bass'Uffiziali dei Carabinieri Reali, dai Commissari di polizia, dai Sindaci e da chi ne fa le veci;

Osservati da ciascuno i limiti delle sue attribuzioni e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori, il tutto secondo gli speciali regolamenti che lo riguardano.

3.° Dai Giudici di Mandamento;

4.° Dagli Assessori Istruttori;

Gli Uffiziali di polizia giudiziaria menzionati nei numeri 2, 3 e 4 avranno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

331. Nel caso di concorrenza fra i diversi uffiziali compresi nei primi tre numeri dell'articolo precedente, la preferenza sarà data al più elevato in grado, ed a grado uguale al più anziano.

In difetto di essi, dovranno subentrare gli uffiziali della polizia giudiziaria accennati al n.° 4 dello stesso articolo.

332. Sarà cura di tutti i menzionati uffiziali di ricevere le denuncie o querele, accertare il corpo del reato e lo stato dei luoghi in cui fu commesso: dovranno assumere informazioni sullo stesso reato, colle sue circostanze, e specialmente quelle di tempo e di luogo, e raccogliere tutte le prove od indizi che vi si riferiscono, esponendo le fatte interrogazioni e le risposte: dovranno sequestrare gli oggetti che possono servire, tanto a carico, quanto a favore dell'imputato, ed essendovi traccie apparenti del reato ed il pericolo che si disperdano, sarà ufficio loro di accertarle, anche per mezzo di periti.

Di tutte queste operazioni stenderanno uno o più verbali sottoscritti dalle persone intervenute all'atto, e da due testimoni: esso sarà inoltre sottoscritto a piè di ciascun foglio dall'uffiziale che vi avrà proceduto.

333. Se l'uffiziale che procede agli atti dell'istruzione preliminare lo crede conveniente potrà proibire a chicchessia d'uscire ed allontanarsi dalla casa o luogo ove si stende il verbale, prima che lo stesso sia chiuso.

Il contravventore a quest'ordine, qualora sia militare, potrà essere arrestato e consegnato all'autorità militare da cui dipende, la quale, sul verbale che constaterà la di lui contravvenzione, dovrà sottoporlo a pene disciplinari, se non potrà addurre legittima scusa.

Se invece il contravventore fosse estraneo alla milizia, o appartenesse all'armata di mare, il mentovato verbale sarà inviato al pubblico Ministero presso il Tribunale competente perchè venga sottoposto alle pene dalle rispettive leggi stabilite.

334. Qualora non siansi rinvenuti testimoni, o gli intervenuti all'atto non abbiano potuto sottoscrivere, o sianvisi rifiutati, se ne farà menzione nel processo verbale.

335. Le denuncie o querele potranno farsi verbalmente o per iscritto, ed anche per mezzo di procuratore speciale all'Istruttore o all'Avvocato fiscale militari, o in difetto di essi ad altro fra gli uffiziali enumerati nell'art. 330.

In ogni caso la denuncia o querela dovrà esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e dare, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori ed i complici.

336. La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall'uffiziale che la riceve. Il relativo verbale sarà sottoscritto da lui e dal denunciante; se questi non sa scrivere, farà il suo segno; se egli non vuole o non può sottoscrivere, nè segnare, ne sarà fatta menzione.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante. In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale, la procura dovrà enunciare il fatto e le circostanze menzionate nell'articolo precedente; essa sarà spedita in brevetto e sarà annessa alla denuncia.

337. Le deposizioni e perizie, di cui nell'art. 332,

saranno giurate, tranne quando siano ricevute da alcuno degli uffiziali della polizia giudiziaria militare, menzionati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 330, o da quelli compresi nel num. 4 dello stesso articolo, che in conformità del Codice di procedura criminale non possono in simili circostanze far prestare giuramento.

Ove le deposizioni e perizie per le sovra esposte ragioni non fossero state confermate col giuramento, sarà questo prestato innanzi all'uffiziale istruttore, od a quell'autorità giudiziaria che sarà all'uopo delegata.

338. Se la natura del reato è tale che possa verosimilmente acquistarsene la prova da carte o da altri oggetti esistenti nell'abitazione dell'imputato, od in qualche altro luogo o stabilimento militare, gli uffiziali anzidetti procederanno immediatamente alle relative perquisizioni.

339. Se l'imputato, allorchè si fa la perquisizione nello stabilimento militare cui appartiene o nella sua abitazione o dimora, è presente od è in istato d'arresto, egli potrà assistervi o indicare una persona per rappresentarlo.

340. Dovendosi, in dipendenza di un reato militare, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private od in qualche stabilimento civile o marittimo, l'autorità militare si dirigerà, per mezzo di requisitorie, alle autorità competenti, che vi dovranno prontamente aderire e procedervi secondo le norme stabilite dalle leggi generali.

341. Le stesse regole si osserveranno dall'autorità civile o marittima, relativamente agli stabilimenti militari, ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovrassi tuttavia eseguire l'arresto dell'imputato, che da alcuna

delle autorità suddette fosse stato richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall'autorità competente.

342. Il corpo del reato e ogni altro oggetto giudicato utile alla manifestazione della verità saranno descritti, e, secondo il loro volume e natura, assicurati e chiusi con sigilli e striscie di carta, sulle quali apporranno la loro sottoscrizione l'uffiziale procedente e i testimoni.

Occorrendo di sequestrare carte, si dovranno su ciascuna di esse apporre le sottoscrizioni come sovra prescritte, e quando ciò non possa eseguirsi, l'uffiziale procedente vi unirà una carta bianca, improntando nel luogo dell'unione il suo sigillo e descrivendone l'impronto. La detta carta sarà sottoscritta come sopra. Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno depositati o trasportati in luogo sicuro.

Di tutte le accennate operazioni se ne farà menzione nel relativo verbale.

343. L'imputato e le persone presenti alle operazioni prescritte dagli articoli 332, 338 e 342 saranno eccitati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a sottoscrivere o segnare gli involti o le striscie di carta colle quali sono chiusi, e rifiutandovisi, se ne farà menzione nel verbale.

344. Nel caso di flagrante reato, qualunque uffiziale incaricato degli atti dell'istruzione preliminare procederà o farà procedere all'arresto degli individui sottoposti ai Tribunali militari in qualunque sito siansi ricoverati: si stenderà verbale dell'arresto, in cui saranno indicati i nomi, le qualità ed i connotati degli individui arrestati, i quali saranno immediatamente tradotti avanti l'autorità competente.

345. È un flagrante reato quello che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e quello in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti, o con segni valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi due casi ció sia in tempo prossimo al reato.

346. Fuori del caso di flagrante reato il militare in servizio effettivo, imputato di un reato anche non militare, non potrà essere arrestato che in dipendenza di un ordine del suo superiore, il quale tuttavia non potrà mai rifiutarsi all'esecuzione di un mandato di cattura rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

347. Tutti i verbali, di cui si fa parola negli articoli precedenti, e gli effetti sequestrati, saranno immediatamente trasmessi all'Istruttore presso il Tribunale militare competente, alla di cui presenza saranno immediatamente tradotti gli arrestati.

348. Se dopo essersi adempiuto a quanto è prescritto negli articoli precedenti, venissero a notizia dei mentovati uffiziali altre prove od indizi riguardanti le circostanze del reato, o gli autori e complici, essi ne daranno immediatamente avviso all'Istruttore o all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare competente, senza tuttavia soprassedere agli atti necessari per la conservazione delle nuove prove.

349. Le informazioni assunte o state richieste all'estero potranno far parte dei relativi procedimenti.

CAPO II.

Dell'istruzione formale.

350. Allorchè un imputato sarà presentato all'Istruttore, egli dovrà subito interrogarlo.

351. Se gli atti già compilati in conformità del capo precedente fossero mancanti od irregolari, l'Istruttore, o d'ufficio o sull'instanza dell'Avvocato fiscale militare, dovrà supplirvi o rettificarli; ed ove ciò più non possa eseguirsi, dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova equivalenti.

352. L'Uffiziale istruttore ordinerà la citazione dei testimoni, farà constare della volontaria comparizione dei testi non citati, procederà al loro esame, e diverrà all'interrogatorio degli imputati.

353. La citazione dei testimoni militari, sia che appartengano all'esercito o all'armata di mare, si farà per semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede all'istruzione ai rispettivi capi delle persone citate.

Esso dovrà contenere:

Il nome dell'Istruttore o Giudice delegato avanti il quale il testimonio deve presentarsi;

Il nome e cognome del testimonio;

Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione.

Copia di questo avviso sarà intimata d'ordine del capo surriferito, il quale invierà all'uffizio procedente l'attestato della fatta intimazione. Qualora i militari da citarsi fossero in congedo, od altrimenti lontani dal luogo di residenza del corpo, l'avviso potrà loro essere intimato da uno dei carabinieri reali del luogo, il quale

manderà la sua relazione all'autorità che gli avrà dato l'ordine.

Se invece dovranno citarsi a testimoni persone estranee alla milizia, si osserveranno verso di esse le regole stabilite dal Codice di procedura criminale.

Le rispettive forme come sopra prescritte saranno pure osservate per la citazione dei periti.

354. Ogniqualvolta risulterà per mezzo di un certificato di un uffiziale di sanità, od altrimenti, che qualche testimonio si trovi per causa di malattia nell'impossibilità di comparire, il procedente si trasferirà alla sua dimora per ricevere la deposizione, a meno che meglio convenga di delegare o richiedere in conformità dell'articolo 379.

355. Il militare citato nelle forme prescritte dall'art. 353, che non si presenterà o non produrrà scusa legittima, potrà, da chi procede all'istruzione, con mandato d'arresto essere tradotto innanzi a lui per farvi la sua deposizione; egli sarà inoltre sottoposto alle pene stabilite coll'art. 194. Se poi la persona citata e non comparsa è estranea alla milizia, od appartiene all'armata di mare, l'Uffiziale istruttore potrà ordinarne la traduzione innanzi a lui per lo scopo sovra indicato; potrà inoltre trasmettere verbale della sua non comparizione al pubblico Ministero presso il Tribunale competente affinchè sia punito in conformità di legge.

356. Le regole prescritte nell'articolo precedente saranno applicate ai periti che senza giusto motivo ricuseranno di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio.

Se i periti sono militari saranno puniti in conformità dell'art. 195.

357. Allorchè si riconosca indispensabile l'esame di un testimonio sottoposto a processo o condannato, e che non sia a disposizione della giustizia, gli sarà offerto un salvocondotto nella cedola istessa di citazione. Il salvocondotto sarà accordato dal Tribunale militare o dal Tribunale o Magistrato che ha conosciuto od al quale spetta di conoscere del reato per cui il testimonio è condannato, od è sottoposto a processo.

Se contro il testimonio è stato rilasciato mandato d'arresto per debiti in materia civile o commerciale, gli verrà accordato un salvocondotto dall'Uffiziale istruttore.

Il salvocondotto prefiggerà il tempo necessario al testimonio pel viaggio ed il soggiorno, durante il qual tempo esso non potrà essere arrestato, ed, ove d'uopo, se gli fisserà pure la strada che avrà a percorrere.

358. I testimoni saranno esaminati separatamente.

Prima dell'esame il testimonio presterà il giuramento di dichiarare con sincerità quanto sa intorno al fatto e di dire tutta la verità.

359. I testimoni si dell'uno che dell'altro sesso dovranno avere l'età di 14 anni compiti. Coloro che fossero minori di detta età potranno essere sentiti in via di semplice dichiarazione e senza giuramento.

360. Il giuramento sarà prestato dal testimonio stando in piedi, colla destra sovra i santi evangeli, alla presenza dell'Uffiziale d'istruzione, previa seria ammonizione che da questi sarà fatta sull'importanza di un tale atto, rammentandogli le pene contro i falsi testimoni.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti delle loro credenze.

Riguardo alle persone ecclesiastiche si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente in vigore.

361. Il testimonio che debbe essere riesaminato presterà un nuovo giuramento.

362. Prima di deporre, i testimoni saranno interrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, ed anche se siano parenti, affini, ed in quale grado, se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata.

363. Non potranno essere chiamati nè obbligati a deporre gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti o gli affini negli stessi gradi dell'imputato. Il medesimo divieto è applicabile al marito ed alla moglie, quantunque legalmente separati, ai genitori, ed ai figli adottivi dell'imputato, al padre ed alla madre che lo hanno riconosciuto per figlio naturale, ed ai suoi figli naturali parimenti riconosciuti.

Quando più individui sottoposti allo stesso processo fossero imputati del medesimo reato, i parenti od affini di alcuno di essi, nei gradi sovra indicati, non potranno essere sentiti come testimoni contro gli altri imputati o coaccusati.

364. Le persone indicate nell'articolo precedente potranno essere sentite come testimoni quando si tratti di reato commesso a danno di qualcuno della famiglia, e di cui non si possa in altro modo aver la prova. Saranno però tali persone avvertite che la legge loro dà il diritto, anche in questo caso, di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto.

365. Chiunque sia stato incaricato della difesa d'un imputato d'un reato militare, non sarà obbligato a deporre su quei fatti di cui non abbia cognizione che in

seguito a rivelazione o confidenza a lui fatta dal suo cliente nell'esercizio del proprio ministero.

Lo stesso avrà luogo riguardo ai medici-chirurghi od altri uffiziali di sanità, agli speziali e ad ogni altra persona cui per ragione del suo stato o della sua professione fu fatta confidenza di qualche segreto, salvi i casi in cui la legge li obblighi espressamente ad informarne le autorità superiori.

366. I denunzianti ed i querelanti non possono mai essere sentiti come testimoni, salvo ad istanza dell'accusato nell'interesse della sua difesa.

367. I testimoni deporranno a viva voce, senza che sia loro lecito di leggere alcuna risposta in iscritto. Si potrà però loro permettere di ricorrere a note o memorie, quando la qualità dei testimoni o la natura della causa lo esigeranno.

368. Le stesse regole saranno osservate per le risposte che l'imputato dovrà dare alle fattegli interrogazioni.

369. All'imputato ed ai testimoni si presenteranno tutti gli oggetti costituenti il corpo del reato ed ogni altro stato sequestrato per la dimostrazione di esso, affine di farli dai medesimi riconoscere e dare in proposito tutte le opportune indicazioni.

Agli oggetti riconosciuti o sulle bande che li distinguono sarà apposta la sottoscrizione od il segno di colui che avrà fatta la ricognizione, purchè ciò possa eseguirsi.

370. È vietato di deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui.

371. Se l'imputato ricuserà di rispondere all'Uffiziale istruttore, perchè intenda di avere contro di lui motivi di ricusazione, dovrà farne immediata dichiarazione al-

l'Avvocato fiscale militare che ne riferirà alla Commissione d'inchiesta.

Essa potrà ordinare che si assumano quelle informazioni che ravviserà convenienti e pronuncierà sulla fatta ricusazione, sentito sempre l'imputato: questa pronuncia sarà eseguita senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni contemplate nell'art. 458.

Qualora poi l'imputato adduca o l'incompetenza o che il fatto appostogli non sia reato o che l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, l'Ufficiale istruttore concederà atto di queste opposizioni, ma compirà tutte le parti dell'istruzione necessarie per la dimostrazione del fatto.

La Commissione d'inchiesta deciderà sulle fatte opposizioni allorchè le saranno sottoposti gli atti in conformità dell'art. 394.

372. Quando l'imputato ricuserà di rispondere o darà segni di pazzia che possano credersi simulati, o fingerà di essere sordo o muto per esimersi dal rispondere, chi procede all'istruzione lo avvertirà che non ostante il suo silenzio, e le sue infermità simulate, si passerà oltre all'istruttoria del processo; di tutto sarà fatta menzione.

373. Gli atti d'istruzione saranno scritti dal Segretario a dettame del procedente.

Nel caso di mancanza o d'impedimento del Segretario e de'suoi Sostituiti, potrà l'Ufficiale istruttore farsi assistere da un notaio, o da un candidato notaio, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue incumbenze e di osservare il segreto degli atti nei quali dovrà intervenire.

Le risposte saranno enunciate in persona prima, e tanto gli interrogatorii che le risposte saranno scritte senza abbreviazione dal Segretario.

374. L'atto sarà letto dal Segretario a chiara ed intelligibile voce, sottoscritto dalla persona sentita, dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte; l'atto sarà egualmente firmato dall'Uffiziale istruttore, dall'Avvocato fiscale militare qualora siavi intervenuto, e dal Segretario: si farà del tutto menzione nell'atto stesso.

Se la persona sentita non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà inoltre sottoscritto dagli Uffiziali sovraindicati e dal Segretario.

375. Se prima delle sottoscrizioni di un atto occorresse qualche variazione od addizione, si faranno con postille a piè dell'atto stesso e prima delle sottoscrizioni, e sarà data lettura delle variazioni od addizioni.

Se dopo le sottoscrizioni, ma prima che siasi proceduto ad altri atti, occorressero nuove variazioni, se ne farà menzione con altre postille che saranno pure sottoscritte come sopra dopo datane lettura.

376. Non potranno farsi interlinee nè abrasioni; se occorrerà di far cancellature, queste si faranno in modo che si possano distintamente leggere le parole cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare alcun vacuo che non sia lineato.

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre menzione del numero delle cancellature e delle postille; le une e le altre saranno approvate.

377. Ogni atto che non siasi potuto compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa sessione, si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per essere quindi ripi-

gliato in altra sessione, senza che si possano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in diversi tempi.

378. Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo.

379. Occorrendo di procedere all'esame di testimoni o ad altri atti d'istruzione, fuori del luogo di residenza dell'Istruttore, potrà questi richiedere l'Uffiziale istruttore nel luogo dove risiede ed in ogni altro luogo li Giudici mandamentali.

Appena adempiuti li prescritti incumbenti, gli atti saranno immediatamente trasmessi al delegante chiusi con sigillo.

380. Ove occorra di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione da eseguirsi dalle autorità giudiziarie estere, o di chiedere l'arresto o l'estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'Uffiziale istruttore ne informerà l'Avvocato fiscale militare pella sua rappresentanza.

La Commissione d'inchiesta, se lo giudica conveniente, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo dello stesso Avvocato fiscale al Ministero della guerra.

381. Se un testimonio nelle sue deposizioni ricusa di dire la verità sovra un fatto di cui consta dalle informazioni aver egli cognizione, l'Uffiziale istruttore lo avvertirà delle pene a tale riguardo sancite.

Se l'avvertimento rimane inefficace se ne estenderà verbale, il quale verrà trasmesso all'autorità competente per quegli effetti che di ragione.

382. Durante il corso dell'istruzione l'Avvocato fiscale militare prenderà cognizione senza ritardo degli atti di

procedimento e farà tutte quelle requisitorie che crederà convenienti nell'interesse della giustizia.

Egli potrà anche intervenire a tutti gli atti d'istruzione ove lo creda conveniente.

383. Ove l'imputato non sia già ditenuto per l'appostogli reato e dalle informazioni prese risultino contro di lui sufficienti prove o indizi di reità, l'Uffiziale istruttore rilascierà mandato di cattura, purchè vi concorrano conclusioni conformi del pubblico Ministero.

Il mandato sarà trasmesso al comandante militare del corpo o del luogo dove deve essere eseguito e sarà notificato all'imputato, cui se ne darà copia.

384. Qualora siavi dubbio sull'indentità della persona dell'imputato dovrà l'Uffiziale istruttore procedere all'atto di ricognizione, facendolo collocare fra quattro persone che abbiano con lui la maggiore rassomiglianza. L'imputato sceglierà fra di esse il suo posto.

Potrà egualmente addivenire a tutti quegli atti di confronto che giudicherà necessari per lo scoprimento della verità.

385. Se l'imputato deve essere riconosciuto da più persone, si osserverà la formalità sovra prescritta e si procederà a tanti atti distinti quante sono le persone.

Ciascuna di esse sottoscriverà l'atto che la risguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale non possa vedere chi è chiamato a fare consimile ricognizione, nè parlargli; di ciò sarà fatta menzione.

386. Se la stessa persona deve addivenire alla ricognizione di diversi imputati, si dovrà ad ogni atto surrogare altri individui a quelli di cui si fa cenno nell'art. 384, e se ne farà parimente menzione nell'atto.

387. Si farà sempre constare del contegno tenuto du-

rante l'atto di ricognizione o di confronto dalle persone tra le quali esso avrà avuto luogo.

388. Se alcuno degli Uffiziali intervenienti all'istruzione non intende la lingua o l'idioma dell'imputato o della persona chiamata ad esame, ovvero se altro di essi non conosce la lingua nella quale si estende l'atto, prenderà un interprete al quale si farà prestare il giuramento di riferire fedelmente i discorsi che dovrà comunicare fra coloro che non parlano lo stesso linguaggio, e di non rivelare il segreto.

L'interprete dovrà aver compiuto il diciottesimo anno, nè potrà mai essere scelto fra gli Uffiziali intervenuti nell'atto, nè tra i Giudici o testimoni della causa.

389. Se chi dovrà essere sentito è sordo-muto, e non sa scrivere, l'Istruttore nomina per interprete nel modo e colle cautele sopra prescritte una persona fra le più abituate a trattar con esso.

Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, il Segretario metterà in iscritto le domande ed osservazioni che saranno fatte dall'Istruttore; queste saranno presentate al sordo-muto, il quale a seguito di ciascuna domanda risponderà egualmente per iscritto.

Lo stesso si osserverà nel caso in cui si tratterà di sentire un individuo che fosse soltanto o sordo o muto.

390. I verbali menzionati nei due articoli precedenti saranno sottoscritti dall'interprete.

391. L'imputato al quale sarà nominato un interprete, secondo il disposto degli articoli 388 e 389, potrà ricusarlo adducendo i motivi della sua ricusazione.

Qualora l'Uffiziale istruttore e il pubblico Ministero siano concordi nel rigettare la fatta ricusazione, si pro-

cederà all'atto mediante l'interprete nominato; ma la Commissione d'inchiesta, prima di pronunciar la sentenza contemplata dall'art. 401, prenderà in esame la proposta ricusazione, e, ove lo creda conveniente, ordinerà la ripetizione dell'atto coll'assistenza di un nuovo interprete.

392. È proibito ad ogni Uffiziale della polizia giudiziaria ed ai Segretari che intervengono negli atti di istruzione di rivelarne il contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni, estensibile ad un anno, od anche della dimissione pei militari, e della destituzione pei Segretari.

In tale caso, sulle requisitorie dell'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra, potrà l'ulteriore istruttoria e cognizione della causa essere delegata ad altro Tribunale militare.

393. L'estratto d'assento, lo stato delle punizioni e la copia autentica delle già sofferte condanne faranno sempre parte dell'istruzione formale.

CAPO III.

Del procedimento avanti la Commissione d'inchiesta.

394. Compiuta l'istruzione l'Uffiziale istruttore, coll'intervento e previe conclusioni dell'Avvocato fiscale militare, dovrà fare, senza ritardo, relazione della causa alla Commissione d'inchiesta.

395. Se il fatto non costituisce un reato, o non risultano indizi sufficienti di reità contro l'imputato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la Commissione d'inchiesta lo enuncierà espressamente nella

sentenza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento, e se l'imputato fosse stato arrestato, ordinerà il di lui rilascio; esso dovrà eseguirsi appena spirato il termine dall' articolo 406 concesso all' Avvocato fiscale militare per fare opposizione alla sentenza suddetta, se pure l'imputato non è ditenuto per altra causa.

396. L'imputato, riguardo al quale la Commissione d'inchiesta avrà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza d'indizi sufficienti di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, a meno che non sopravvengano altre prove a suo carico.

397. Sono considerate nuove prove le dichiarazioni di testimoni, i documenti e verbali, che non avendo potuto essere sottoposti all'esame della Commissione d'inchiesta, sono però atti, sia ad avvalorare le prove che la stessa Commissione avesse trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi lumi alla scoperta della verità.

398. Nel caso suddetto l'Uffiziale istruttore coll'intervento e colle conclusioni dell'Avvocato fiscale militare farà nuova relazione della causa alla Commissione di inchiesta, la quale deciderà se debba procedersi a nuova istruzione.

Nondimeno se vi è pericolo di fuga, l'Uffiziale istruttore potrà, anche prima di tale decisione, rilasciare mandato di cattura contro l'imputato quantunque fosse già stato messo in libertà a termini dell'articolo 395, purchè vi siano conclusioni conformi dell'Avvocato fiscale.

L' Uffiziale istruttore, quando la nuova istruzione sarà compiuta, farà alla Commissione d'inchiesta la relazione prevista nell'art. 394.

399. Se poi il fatto dedotto avanti la Commissione d'inchiesta costituisce un reato di competenza ordinaria o dei Tribunali marittimi, la Commissione d'inchiesta ordinerà l'immediata trasmissione degli atti al pubblico Ministero presso il Tribunale competente.

400. Se la Commissione d'inchiesta riconosce che il fatto costituisce un reato militare, ma di competenza di un altro Tribunale militare, ordinerà l'invio degli atti all'Avvocato fiscale del Tribunale competente.

401. Qualora la Commissione d'inchiesta riconosca che il fatto costituisca un reato militare e sia di competenza del Tribunale a cui essa appartiene, e che inoltre vi concorrano sufficienti indizi di reità, pronuncierà l'accusa, ed ordinerà il rinvio della causa e dell'imputato allo stesso Tribunale.

Ove l'imputato non trovisi in istato d'arresto, la Commissione d'inchiesta rilascierà ordinanza di cattura che verrà inserita nella sentenza di rinvio, ed avrà la pronta sua esecuzione.

402. Ove nel corso dell'istruzione siano insorte divergenze tra l'Avvocato fiscale e l'Istruttore, la Commissione d'inchiesta provvederà. Qualora la Commissione d'inchiesta trovi la procedura incompiuta, ordinerà una più ampia istruzione indicando gli atti che giudicherà necessari; potrà inoltre farsi presentare il corpo del reato, o quegli oggetti sequestrati che crederà opportuno di esaminare.

Appena eseguiti i nuovi incombenti la procedura dovrà essere riferita alla stessa Commissione.

403. Alle deliberazioni della Commissione d'inchiesta non possono intervenire nè l'Avvocato fiscale, nè l'Uffiziale istruttore.

La deliberazione con l'assistenza del Segretario dovrà incominciarsi appena compiuto il rapporto e sentite le conclusioni dell'Avvocato fiscale, e proseguirsi senza interruzione sino al suo termine: ove siano necessarie più sessioni esse dovranno tenersi nei giorni immediatamente successivi.

404. Le sentenze della Commissione d'inchiesta saranno scritte dal Segretario e dovranno:

1.° Indicare il nome, cognome ed il grado di ciascun Giudice, il nome, cognome, soprannome, il nome del padre, l'età, il luogo di nascita e il grado dell'imputato, il corpo cui appartiene, o in difetto il di lui domicilio o dimora;

2.° Contenere almeno per riassunto le conclusioni dell'Avvocato fiscale, la pronuncia ed i motivi di essa colla sottoscrizione di ciascuno dei Giudici e del Segretario.

Qualora con la sentenza della Commissione d'inchiesta si pronunci l'accusa dell'imputato, essa dovrà inoltre contenere in compendio l'esposizione del fatto, la natura del reato che forma la base dell'accusa, con tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena, e l'articolo di legge che deve essere applicato.

405. La sentenza della Commissione d'inchiesta, che pronuncia l'accusa dell'imputato, gli sarà per copia immediatamente notificata dal Segretario, il quale farà di ciò menzione nel verbale prescritto coll'art. 412.

406. Qualora la Commissione d'inchiesta abbia statuito non esservi luogo a procedere contro dell'imputato, l'Avvocato fiscale militare non più tardi del giorno

successivo alla pronuncia della Commissione d'inchiesta potrà farvi opposizione.

L'atto di opposizione, unitamente a tutte le carte del procedimento, saranno trasmessi alla Commissione di revisione d'inchiesta sedente in Torino.

407. La Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta di un maggior generale e di due uffiziali superiori, ed inoltre di due supplenti dello stesso grado. Per la loro nomina e durata in officio si osserveranno le disposizioni degli articoli 282, 284, 285, 287, 288 e 289.

Prima di entrare in funzioni dovranno prestare il giuramento contemplato dall'art. 286.

408. Se l'imputato fosse uffiziale generale, la Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta dei tre uffiziali generali più anziani in attività di servizio residenti in Torino, i quali saranno convocati per ordine del Ministro della guerra.

409. Le funzioni di Segretario presso le Commissioni di revisione d'inchiesta saranno esercitate dal Segretario del Tribunale militare di Torino.

410. Non potranno far parte della Commissione di revisione d'inchiesta i Giudici del Tribunale militare di Torino, nè quelli del Tribunale supremo di guerra.

Niuno degli uffiziali che avrà fatto parte della Commissione di revisione d'inchiesta potrà essere giudice di quel procedimento.

411. Se l'opposizione dell'Avvocato fiscale militare è accolta, la Commissione di revisione d'inchiesta pronuncierà la sua sentenza in conformità dell'ultimo alinea dell'articolo 404, ed anche secondo i casi in conformità dell'alinea dell'art. 401 e dell'art. 402.

Qualora l'opposizione sia rigettata, sarà immediatamente notificata all'imputato ed eseguita la sentenza della Commissione d'inchiesta.

CAPO IV.

Dell'istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

412. Nell'atto stesso che il Segretario darà copia all'accusato della sentenza di accusa, lo inviterà a fare la scelta del suo difensore, avvertendolo che, in caso di rifiuto, gli sarà nominato un difensore dal Presidente del Tribunale militare.

Dichiarerà pure all'accusato, che gli è facoltativo di prendere visione nella Segreteria, per mezzo del suo difensore, degli atti del processo, del corpo del reato e di ogni altro oggetto sequestrato, senza trasportarli nè ritardare l'istruzione.

Di quanto è prescritto in quest'articolo ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto dall'accusato e dal Segretario. Se l'accusato non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, se ne farà menzione nello stesso verbale, il quale sarà inoltre sottoscritto da due testimoni.

413. Se si verificasse incompatibilità nella difesa di più accusati, eglino saranno come sopra invitati a scegliersi un difensore per ciascheduno: in caso di rifiuto di alcuno di essi, il difensore o difensori saranno scelti dal Presidente del Tribunale militare.

414. Il Segretario significherà sull'istante al difensore la di lui nomina, che sarà pure immediatamente significata all'Avvocato fiscale militare.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato, tranne che ne adduca giusti motivi: in questo caso la dispensa sarà ammessa dal Presidente del Tribunale militare, e l'accusato dovrà scegliersi nuovamente come sopra un altro difensore.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore militare potrà essere punito con pene disciplinari, gli Avvocati patrocinanti, colle pene di cui nell'art. 568 del Codice di procedura criminale (1).

415. Il difensore prenderà visione nella Segreteria di tutti gli atti del procedimento, dei quali potrà trascriversi quelle parti che crederà opportune, o farsele trascrivere da persone di sua confidenza: prenderà inoltre visione dei corpi di reato e d'ogni altro oggetto allo stesso relativo.

Ove egli creda che sia incorsa nel procedimento scritto una qualche nullità o vizio di forma, di cui voglia giovarsi nell'interesse dell'accusato, dovrà dichiararlo con cedola apposita significata nei primi tre giorni successivi alla di lui nomina all'Avvocato fiscale militare,

(1) Codice di Procedura Criminale, articolo

568. Allorquando i difensori nominati avranno giusti motivi di scusa, dovranno rappresentarli, senza ritardo, al Presidente o Prefetto; se questi motivi sono approvati, si procederà alla nomina di altri difensori, com'è detto superiormente.

Nel caso che i motivi siano rigettati, il Presidente o Prefetto ingiungerà ai difensori di prestare il loro ministero; se questi persistono nel rifiuto, egli ne farà rapporto al Magistrato o Tribunale, il quale darà, ove ne sia il caso, quei provvedimenti in via di disciplina che crederà convenienti a termini dell'articolo 570, senza però ritardare la nomina di un altro difensore.

indicando con precisione le nullità o vizi che intende di opporre. In mancanza di tale dichiarazione, nessuno degli accennati vizi o nullità potrà più essere allegato.

416. L'Avvocato fiscale nei cinque giorni dalla nomina del difensore, gli comunicherà la lista dei testimoni che intende siano esaminati nel dibattimento: dovranno in questa lista comprendersi li testimoni sì a carico che a difesa.

Il difensore farà a sua volta entro otto giorni dalla sua nomina significare all'Avvocato fiscale militare la lista dei testimoni che intende in aggiunta di far sentire a difesa: dovrà pure nella stessa cedola opporre le cause di ricusazione dei Giudici o di oggezione contro i testimoni a carico, che possano competere all'accusato.

I termini in quest'articolo fissati e nel precedente potranno essere dal Presidente del Tribunale militare prolungati, ove la natura della causa lo richiegga.

417. Le liste, di cui è menzione nell'articolo precedente, dovranno essere sottoscritte dal richiedente e contenere il nome e cognome dei testimoni; e inoltre, se sono militari, la loro qualità o grado, il corpo cui appartengono, o in difetto il loro domicilio o dimora; se invece sono estranei alla milizia, il loro soprannome, se ne hanno, la professione e il loro domicilio o dimora.

418. Le notificazioni ordinate cogli articoli 414, 415 e 416 saranno fatte da una fra le ordinanze addette all'uffizio d'istruzione. Essa indicherà la fatta intimazione con la sua data sulla copia dell'atto notificato, e ne rilascierà attestazione alla parte sulla di cui instanza la notificazione fu fatta: sì l'una che l'altra di queste dichiarazioni sarà dall'ordinanza sottoscritta.

419. Appena compiuti i termini sovra indicati, gli atti,

colle rispettive istanze del difensore e dell'Avvocato fiscale, saranno da quest'ultimo rassegnati al Presidente del Tribunale militare, il quale, previo concerto col generale comandante la divisione o sotto-divisione, fisserà il giorno del dibattimento, ed ordinerà la citazione dei testimoni.

La relativa ordinanza sarà significata, in conformità dell'articolo precedente, all'accusato ed al suo difensore 24 ore prima dell'apertura del dibattimento medesimo; per la citazione dei testimoni si osserverà il disposto dell'art. 353.

420. Se l'Avvocato fiscale militare o l'accusato hanno motivi per chiedere che la causa non sia portata all'udienza stabilita, presenteranno al Presidente un ricorso per far prorogare il termine.

Il Presidente deciderà se questa proroga debba essere accordata; egli potrà eziandio ordinarla d'ufficio.

CAPO V.

Dei dibattimenti.

421. Il Presidente del Tribunale militare è incaricato di dirigere il dibattimento.

Egli è rivestito d'un potere discrezionale, in virtù del quale può fare, durante il dibattimento, tutto ciò che stimerà utile a scoprire la verità, e la legge lascia al suo onore ed alla sua coscienza di valersi di que'mezzi che crederà opportuni a favorirne la manifestazione.

422. Egli può parimenti, nel corso del dibattimento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, richiedendo,

ove occorra, la forza pubblica, o farsi recare qualunque nuovo documento che, in seguito alle spiegazioni date all'udienza sì dagli accusati che dai testimoni, gli sembrasse atto a somministrare qualche lume sul fatto contestato.

I testimoni in tal modo chiamati non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni saranno considerate come semplici schiarimenti.

423. Le udienze del Tribunale militare saranno pubbliche.

Nondimeno se la pubblicità può essere pericolosa pel buon ordine o pei costumi, il pubblico Ministero potrà richiedere, ed il Tribunale ordinare anche d'uffizio, che il dibattimento abbia luogo a porte chiuse.

L'ordinanza sarà pronunziata in pubblica udienza ed inserita co'suoi motivi nel verbale di dibattimento.

424. L'Avvocato fiscale militare assisterà al dibattimento, vi assisterà pure il difensore dell'accusato. Ove questi non compaia, ne sarà in sull'istante eletto uno in sua vece dal Presidente.

425. L'accusato comparirà custodito dalla forza militare, ma libero e senza ferri.

Il Presidente gli domanderà il suo nome e cognome, il nome del di lui padre, il luogo della sua nascita, del suo domicilio o dimora, la sua età, il corpo cui appartiene, e lo avvertirà di stare attento a ciò che sarà per udire.

426. Il Segretario leggerà ad alta voce la sentenza di accusa.

Dopo questa lettura lo stesso Avvocato fiscale esporrà il soggetto dell'accusa e poscia il Segretario darà lettura delle liste dei testimoni sia a carico che a difesa.

427. L'Avvocato fiscale militare e l'accusato potranno opporsi all'esame di un testimonio che non fosse stato compreso nelle liste.

Gli stessi potranno pure opporsi all'esame di quei testimoni che non fossero stati nelle liste chiaramente designati.

Tanto l'Avvocato fiscale militare che l'accusato addurranno, ove ne sia il caso, le cause di ricusazione dei Giudici o di oggezione dei testimoni che non si fossero potute addurre nel termine fissato dall'art. 416.

L'Avvocato fiscale militare, lungo il corso del dibattimento, farà inoltre, nell'interesse della giustizia, tutte le requisitorie che crederà utili in ragione del reato contemplato nella sentenza di accusa; e il difensore farà quelle instanze che ravviserà vantaggiose per la difesa.

Il Tribunale militare dovrà immediatamente deliberare sovra ciascuna di queste opposizioni; la sua decisione sarà motivata e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

428. Le requisitorie dell'Avvocato fiscale militare e le instanze del difensore, almeno per riassunto, saranno presentate per iscritto, e da essi rispettivamente firmate: saranno poscia enunciate nel verbale cui resteranno annesse.

429. Ogniqualvolta il Tribunale militare non accoglierà le richieste dell'Avvocato fiscale militare o le instanze del difensore, l'istruzione e la sentenza non saranno perciò interrotte o sospese, salvo dopo la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso in nullità innanzi il Tribunale supremo di guerra.

430. Il Presidente ordinerà ai testimoni di ritirarsi

nella camera che loro sarà destinata, e dalla quale non possano nè vedere, nè sentire ciò che si fa nella sala d'udienza. Egli prenderà, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimoni di conferire fra essi sul reato e sull'accusato, o di comunicare con alcuno degli interessati prima del loro esame.

431. Quando un testimonio citato non comparirà, il Tribunale militare, dopo avere sentiti il pubblico Ministero, l'accusato ed il suo difensore, delibererà, in camera di consiglio, se debba procedere oltre alla spedizione della causa, ovvero rimandarla ad un' altra udienza.

Dopochè il Tribunale avrà dichiarato che debba proseguirsi il dibattimento, potrà tuttavia rivocare la sua ordinanza, se riconosce che l'esame del testimonio non comparso è necessario per la dilucidazione del fatto.

432. Se a motivo della non comparizione d'un testimonio il Tribunale militare avrà rimandato il dibattimento ad altra udienza, tutte le spese di citazione, degli atti, dei viaggi dei testimoni, ed altre che sieno occorse per quella udienza, saranno a carico del testimonio non comparso, il quale, colla stessa ordinanza con cui sarà la causa rimandata ad altro giorno, verrà sull'istanza dell'Avvocato fiscale militare condannato a pagarle, eziandio coll'arresto personale.

Il Tribunale potrà ad un tempo prescrivere che il testimonio non comparso sia tradotto per mezzo della forza pubblica avanti di esso per essere esaminato.

Quand'anche la causa non sia stata rimandata, se il testimonio non comparso è militare incorrerà nelle pene stabilite coll'art. 194; se invece è estraneo alla

milizia sarà condannato ad un'ammenda non minore di lire dieci, ed anche ad una multa non maggiore di lire cento.

433. La via dell'opposizione sarà aperta contro le suddette condanne nei dieci giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta al testimonio condannato, o in difetto al suo domicilio od alla sua dimora, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza, e l'opposizione sarà ricevuta, se il testimonio giustifica che fu legittimamente impedito, o che l'ammenda o multa contro lui pronunciata può essere diminuita.

434. Se qualche testimonio si trova nell'impossibilità di comparire per infermità od altro grave motivo, il Tribunale potrà delegare per riceverne la deposizione sia uno dei suoi Giudici, sia l'Uffiziale istruttore od il Giudice di mandamento, nel cui distretto il testimonio risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L'accusato potrà farsi rappresentare nell'atto dell'esame del testimonio; la persona che lo rappresenta, ove non sia incaricata della di lui difesa, dovrà essere munita di speciale mandato ed eserciterà tutti i diritti che gli competono.

Sarà data lettura all'udienza della deposizione del testimonio ricevuta nel modo suddetto.

435. Se il Giudice od altro Uffiziale come sopra delegato venisse a riconoscere che l'impedimento allegato è finto o che non è tale da porre il testimonio nell'impossibilità di comparire all'udienza, ne informerà tosto il Presidente del Tribunale militare, il quale potrà far tradurre il testimonio all'udienza per mezzo della forza pubblica.

Il Tribunale, sentite le sue discolpe, potrà condannarlo nelle spese di trasferta del Giudice od Uffiziale commesso, egualmente che delle persone chiamate ad assistere all'atto.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente saranno eseguite senza pregiudicio di ciò che è prescritto dall'art. 432.

436. Se tutti i testimoni compresi nella lista sono presenti, o se il Tribunale militare, nel caso di non comparizione di qualche testimonio, ha ordinato che si debba procedere oltre, il Presidente farà chiamare i testimoni, i quali saranno esaminati separatamente l'uno dall'altro secondo l'ordine stabilito dall'Avvocato fiscale militare.

Se vi saranno più accusati, si sentiranno prima i testimoni che avranno deposto sopra i reati loro comuni, e quindi quelli che avranno deposto sopra i reati soltanto relativi ad alcuno di essi, a meno che speciali circostanze suggerissero altrimenti.

Dopo l'esame dei testimoni prodotti dall'Avvocato fiscale l'accusato farà sentire quelli di cui avrà notificata la lista sia sopra i fatti menzionati nell'atto di accusa, sia per attestare che egli è persona proba e d'irreprensibile condotta.

437. Le disposizioni degli art. 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 388 e 389, le quali risguardano alla qualità dei testimoni, al modo di esaminarli, al giuramento che debbono prestare, alle formalità che debbono precedere l'esame, ed al divieto di ricevere la testimonianza di alcuno di essi, sono applicabili ai testimoni che debbono essere sentiti nel dibattimento.

Apparterrà però al Presidente del Tribunale militare,

dove i testimoni si debbono esaminare, l'accordare il salvocondotto menzionato al citato art. 357.

438. La nullità derivante dall'esame di un testimonio il quale non potesse, a termini del precedente articolo, nè essere chiamato a deporre, nè obbligato a fare la sua deposizione, dovrà essere opposta prima del suo esame, in difetto sarà sanata dal silenzio, salvo al Tribunale militare di avere alla deposizione quel riguardo che di ragione.

439. Dopo ciascuna deposizione il Presidente domanderà al testimonio, se egli ha voluto parlare dell'accusato presente, e se lo conoscesse prima del fatto espresso nell'atto di accusa: domanderà in seguito all'accusato, se vuole rispondere a quanto fu detto dal testimonio, o fare osservazioni.

440. Il testimonio non potrà essere interrotto; dopo la sua deposizione l'accusato ed i suoi difensori potranno interrogarlo per organo del Presidente sopra tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

Il Presidente potrà parimenti domandare al testimonio ed all'accusato tutti gli schiarimenti che crederà necessari allo scoprimento della verità.

L'Avvocato fiscale militare ed i Giudici avranno la stessa facoltà, domandando la parola al Presidente.

441. Si potrà addivenire al confronto de'testimoni fra essi quando siano discordi su circostanze essenziali.

442. Ogni testimonio dopo la sua deposizione resterà nella sala d'udienza sino a che il Tribunale militare si sia ritirato per deliberare. Egli non potrà essere licenziato, salvo col consenso delle parti.

Il Presidente potrà, sulla domanda delle parti ed anche d'ufficio, ordinare che i testimoni che egli desi-

gnerà si ritirino in altro luogo per essere in seguito nuovamente sentiti, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

I testimoni richiamati ad esame non presteranno un nuovo giuramento, e basterà che loro si rammenti quello di già prestato.

443. I testimoni presentati dall'Avvocato fiscale militare o dall'accusato saranno sentiti nel dibattimento, ancorchè non fossero stati citati, purchè siano indicati nella lista rispettiva menzionata nell'art. 416.

444. I testimoni presentati da ciascuna delle parti non potranno mai interpellarsi l'un l'altro.

445. Il Presidente potrà avanti, durante o dopo l'esame di un testimonio, far ritirare dalla sala d'udienza uno o più accusati che saranno custoditi in altro luogo, ed esaminare gli accusati separatamente sopra qualche circostanza del processo; ma egli avrà cura di non ripigliare il dibattimento, se non dopo che avrà istruito ogni accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza, e di ciò che ne sarà risultato.

446. Nel corso dell'esame o dopo di esso il Presidente farà presentare all'accusato tutti i documenti e gli oggetti relativi al reato, e che possono servire a convincimento, e lo ecciterà a rispondere personalmente se li riconosca.

Egli farà parimenti presentare i detti documenti ed oggetti ai testimoni, se sarà necessario.

447. È vietato di dare lettura della deposizione scritta di un testimonio, salvo quando si tratti di deposizioni di testimoni morti od assenti dai Regi Stati, o dei quali sia ignota la dimora, ovvero quando si debba far ri-

sultare de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella deposizione di un testimonio.

448. Se dai risultamenti del dibattimento, la deposizione di un testimonio appare falsa, il Tribunale militare potrà sull'instanza delle parti, od anche d'ufficio, far porre immediatamente il testimonio in istato di arresto.

Il tenore della deposizione che appare falsa sarà trascritto in apposito verbale, il quale, dopo essere stato letto ad alta voce all'udienza, sarà sottoscritto dal testimonio imputato, dal Presidente e dal Segretario. Se il testimonio o non sappia, o non possa sottoscrivere, o vi si rifiuti, ne sarà fatta espressa menzione.

Questo verbale sarà trasmesso all'autorità competente, a cui sarà pure consegnato il testimonio arrestato.

449. Nel caso preveduto dal precedente articolo potranno l'Avvocato fiscale militare o l'accusato immediatamente richiedere, ed il Tribunale militare ordinare, anche d'uffizio, il rinvio della causa ad altra udienza.

450. Quando il dibattimento non potrà terminarsi nella stessa sessione, sarà continuato nella sessione successiva. Il Presidente ne avvertirà le parti ed i testimoni.

451. Qualora nel corso del dibattimento l'accusato sia stato per documenti, o per deposizioni dei testimoni, incolpato di altri fatti non indicati nella sentenza di accusa, il Tribunale militare pronunzierà sui fatti in tale sentenza espressi, e quanto ai nuovi fatti si dovrà procedere e statuire, ove occorra, conformemente al disposto del presente Codice.

Se i nuovi fatti sono di natura tale da far aumen-

tare la pena stabilita per i primi, o da far luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si soprasséderà all' esecuzione della sentenza fintantochè siasi statuito circa alla nuova imputazione.

Ove i nuovi fatti o le nuove circostanze del fatto contemplato nell'atto di accusa fossero di tal natura, che, conosciuti nel corso dell'istruzione, avrebbero fatto luogo all'applicazione degli articoli 311, 313, 316, 317, 318, 319 e 320, il Tribunale militare rimanderà la causa al Tribunale competente, o sospenderà il giudizio, in conformità delle disposizioni negli stessi articoli contenute.

452. Allorchè nel corso del dibattimento sorgano a carico dell'accusato, relativamente al fatto che gli era apposto, circostanze aggravanti non menzionate nell'atto di accusa, il Tribunale militare potrà, se l'accusato o il suo difensore ne fanno instanza, e se lo crede necessario, rinviare la causa ad altra udienza; ove il reato rivesta invece una diversa e più grave qualificazione, il rinvio della causa ad altra udienza dovrà essere ordinato, se dall'accusato o dal suo difensore sia stato richiesto.

In ambo i casi di rinvio tanto il pubblico Ministero che l'accusato potranno far sentire nuovi testimoni sulle circostanze o qualificazioni sovraindicate, purchè ventiquattr'ore prima dell'udienza prefissa siasi dalla parte che vuole presentarli significata la lista contemplata negli articoli 416 e 417.

453. Dopo le deposizioni dei testimoni e le osservazioni rispettive alle quali esse avranno dato luogo, si sentiranno l'Avvocato fiscale militare ed il difensore, i

quali svolgeranno le ragioni che impugnano o confermano l'accusa.

L'accusato ed il suo difensore potranno rispondere: la replica sarà pur permessa all'Avvocato fiscale militare, ma l'accusato ed i suoi difensori avranno sempre gli ultimi la parola.

454. L'Avvocato fiscale militare darà per iscritto il riassunto delle sue conclusioni coll'indicazione delle disposizioni di legge sulle quali saranno state fondate: il difensore presenterà pure per iscritto il riassunto delle sue conclusioni indicando per ciascuna di esse l'articolo di legge di cui avrà chiesta l'applicazione.

Sì l'uno che l'altro di questi riassunti sarà rispettivamente sottoscritto, e dal Segretario enunciato nel verbale di dibattimento cui rimarrà annesso.

Dopo di ciò il Presidente dichiarerà che il dibattimento è terminato.

455. Il Segretario stenderà verbale del dibattimento, nel quale, oltre le diverse menzioni prescritte nel presente Codice, enuncierà i nomi, cognomi e grado dei Giudici e dell'accusato, i nomi e cognomi dell'Avvocato fiscale militare e del difensore, e quelli dei testimoni, degli interpreti e dei periti, il giuramento da essi prestato; e se furono lette in tutto od in parte le loro deposizioni scritte, ne indicherà la causa. Enuncierà egualmente le richieste che l'Avvocato fiscale militare o l'accusato avessero fatte all'oggetto di accertare col verbale qualsiasi fatto o deposizione che credessero doversi ritenere come atti a fondare un'azione ulteriore, mettendo in tal caso per iscritto la fatta deposizione; farà inoltre menzione di ogni altra richiesta dell'accusato e dell'Avvocato fiscale, e degli ordini dati dal Presidente o dal

Tribunale, e trascriverà in intiero le ordinanze che fossero emanate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CAPO VI.

Della deliberazione e della sentenza.

456. Terminato il dibattimento il Tribunale militare accompagnato dal suo Segretario si ritirerà in camera di consiglio per deliberare.

L'Avvocato fiscale militare non assisterà alla deliberazione, come non potrà neppure intervenirvi alcuno dei Giudici supplenti, tranneché fosse necessario per la validità della deliberazione medesima.

Ove non siavi camera di consiglio, il Presidente ordinerà che si ritiri ognuno il quale non debba intervenire alla deliberazione.

457. Quando la deliberazione sarà cominciata, si dovrà proseguire senza interruzione, e terminare nella stessa sessione: ove sia necessario di sospenderla, essa sarà ripigliata nella sessione immediatamente successiva.

458. Se l'Avvocato fiscale militare o l'accusato od il suo difensore avranno proposto alcuna fra le questioni preliminari previste dagli articoli 371 e 415 alinea, il Presidente le sottoporrà, prima d'ogni altro esame, alle deliberazioni del Tribunale militare.

Le questioni accennate dovranno inoltre, ove occorra, essere esaminate e risolute d'ufficio.

459. Successivamente, e quando sia il caso di pro-

cedere all'esame del merito, il Presidente proporrà al Tribunale le questioni seguenti:

1.° Se l'accusato sia autore del fatto, o vi abbia preso parte;

2.° Se in dipendenza del dibattimento emergano circostanze aggravanti od attenuanti;

3.° Qual sia la disposizione del presente Codice che lo punisca.

460. Il Presidente raccoglierà i voti cominciando dal Giudice inferiore di grado, od a grado eguale, dal Giudice meno anziano.

I Giudici daranno a voce il loro voto motivato, ed il Presidente sarà l'ultimo a manifestare la sua opinione.

461. Se l'accusato è dichiarato colpevole, il Presidente sottoporrà a deliberazione l'applicazione della legge quanto alla pena.

Tutti i Giudici dovranno votare su di tale applicazione, qualunque sia stata la loro opinione sulle questioni precedentemente decise, a termini degli articoli 458 e 459.

462. Le questioni di fatto e di diritto saranno risolte a maggioranza di voti; se vi è parità, prevarrà l'avviso più favorevole all'accusato.

Nel caso in cui la votazione presentasse più opinioni, delle quali niuna avesse la maggioranza dei voti, i Giudici che avranno votato per la pena più grave si riuniranno a quelli che avranno votato per una pena minore gradatamente più prossima alla pena più grave, acciò venga così a risultare la maggioranza.

463. Se il Tribunale militare riconosce che l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o che il fatto, di cui l'ac-

cusato è dichiarato autore o complice, non costituisce un reato, pronunzierà non essersi fatto luogo a procedimento: lo stesso avrà luogo, se l'azione penale è prescritta, od in altro modo estinta.

Se il Tribunale riconosce che l'accusato non è l'autore del fatto imputato, e che non vi ha preso alcuna parte, o che la sua reità non è provata, lo assolverà.

464. Nei casi previsti dall'articolo precedente il Tribunale ordinerà che l'accusato sia posto in libertà, qualora non sia detenuto per altra causa: il rilascio non potrà essere eseguito che dopo la spirazione del giorno successivo, tranne che non sia altrimenti ordinato dal pubblico Ministero.

465. L'accusato assolto, o riguardo al quale siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, non potrà più essere sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

466. La sentenza ordinerà la rimessione a chi di diritto di tutti gli oggetti stati sequestrati.

Ciò nondimeno la restituzione degli oggetti sequestrati non sarà fatta se non quando il proprietario provi che dalla pronunciazione della sentenza sono trascorsi i termini per ricorrere contro di essa in nullità, senza che tale ricorso sia intervenuto, o che, se vi fu dichiarazione di ricorrere, sia la causa definitivamente terminata.

467. L'indennità e le spese dovute dal condannato non potranno mai essere prelevate sul fondo di massa individuale, tranne il caso in cui lo stesso condannato, in ragione della pena impostagli, non possa più proseguire nel servizio militare, salvi per altro sempre sullo stesso fondo di massa i diritti dell'amministrazione e del corpo.

468. Compiuta la votazione, il Segretario estenderà la sentenza.

Essa conterrà:

1.° Il nome, cognome e grado dei Giudici intervenuti a profferirla; il nome e cognome dell'accusato, il di lui soprannome, se ne ha, il nome del padre, l'età, il luogo di sua nascita, il grado, il corpo cui appartiene, o in difetto il di lui domicilio o dimora;

2.° Il riassunto della sentenza d'accusa;

3.° La menzione della lettura della sentenza di accusa, non che la menzione di essere stati sentiti il pubblico Ministero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed i suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola;

4.° I motivi su cui la sentenza è fondata;

5.° La dichiarazione dei fatti e delle circostanze aggravanti od attenuanti che li hanno accompagnati, e se l'accusato ne fu l'autore o complice;

6.° La condanna o l'assolutoria, oppure la dichiarazione di non esservi luogo a procedere collà trascrizione degli articoli della legge applicati;

7.° La data in tutte lettere del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunciata;

8.° La sottoscrizione dei Giudici e del Segretario.

469. La sentenza sarà pronunziata in pubblica udienza dal Presidente ad alta voce, coll'assistenza dei Giudici che l'hanno profferita, in presenza dell'Avvocato fiscale militare e dell'accusato; il Presidente potrà inoltre, e secondo le circostanze, fare all'accusato quelle esortazioni che crederà convenienti.

Il condannato e l'Avvocato fiscale potranno, durante

il giorno successivo, ricorrere in nullità al Tribunale supremo di guerra.

Il Presidente avvertirà il condannato che la legge gli accorda questa facoltà.

Nei casi contemplati negli articoli 498 e 499 la significazione della sentenza sarà fatta dal Segretario all'accusato dandogliene lettura; e in caso di condanna, gli darà l'avvertimento di cui nel precedente alinea.

470. Il Segretario stenderà verbale della pronunciazione della sentenza e farà menzione delle formalità che si saranno osservate.

Questo verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario dovrà pure stendere verbale della significazione di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

471. Allorchè la sentenza di condanna, nei casi previsti dall'art. 29, avrà ommesso di ordinare la sostituzione delle pene nello stesso articolo contemplate, sarà la medesima, con una successiva sentenza, pronunciata in camera di consiglio dal Tribunale sull'instanza dell'Avvocato fiscale militare o del condannato.

Lo stesso si osserverà dai Tribunali ordinari, qualora avessero ommesso alcuna fra le sostituzioni di pene ordinate negli articoli 28 e 29 avanti citato.

472. La sentenza di condanna sarà eseguita dopo le ventiquattro ore, semprechè non siavi stata dichiarazione di ricorrere in nullità.

In questo caso se la dimanda viene rigettata, la sentenza del Tribunale militare sarà eseguita. Ove essa importasse condanna capitale, l'esecuzione potrà soltanto aver luogo dopo le ore 24 da computarsi dalla notifi-

canza della reiezione, che sarà fatta al condannato dal Segretario di quel Tribunale.

473. L'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare darà gli opportuni provvedimenti pell'esecuzione della sentenza, e nei tre giorni successivi trasmetterà al Ministero della guerra ed al comandante del corpo, a cui il condannato apparteneva, copia della stessa sentenza e l'avviso della sua esecuzione.

CAPO VII.

Della procedura avanti il Tribunale supremo di guerra.

474. Appena spirato il termine fissato dall'art. 510 alinea, tutti gli atti della causa, con ordinanza del Presidente, saranno comunicati ad uno fra i Giudici non militari, che fanno parte del Tribunale supremo di guerra, perchè assuma le funzioni di Relatore.

475. La causa potrà essere chiamata innanzi al Tribunale supremo dopo cinque giorni, da che gli atti saranno distribuiti al Relatore, tranne il caso in cui nell'interesse della disciplina militare il Presidente non creda necessario di fissare un termine più breve.

476. Le disposizioni di questo Codice relative alla ricusazione dei Giudici, alla pubblicità ed alla polizia delle udienze sono applicabili al Tribunale supremo di guerra.

477. Se il difensore del ditenuto comparirà, sarà sentito nelle sue osservazioni; l'Avvocato generale darà le sue conclusioni, il difensore avrà sempre l'ultimo la parola.

478. Il Tribunale supremo di guerra, senza l'intervento od assistenza dell'Avvocato generale e del Segre-

tario, deciderà successivamente ed a pluralità di voti tutte le proposte questioni di nullità.

Il Presidente raccoglierà i voti cominciando dal Relatore e procedendo in ragione inversa del grado, ed a grado eguale, dell'anzianità.

La sentenza sarà motivata e sottoscritta dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario. La parte dispositiva di essa sarà letta dal Presidente in pubblica udienza coll'assistenza dei Giudici che in quell'udienza comporranno il Tribunale, dell'Avvocato generale e del Segretario.

479. Se la sentenza sarà dal Tribunale supremo di guerra annullata per incompetenza, s'ordinerà il rinvio della causa al Tribunale competente.

Se invece il fatto apposto al condannato non era reato, o l'azione penale era prescritta o altrimenti estinta, l'annullazione della sentenza sarà pronunciata senza rinvio, e il condannato sarà immediatamente posto in libertà, qualora non sia ditenuto per altra causa.

480. Se l'annullazione fu profferta per qualunque altro motivo, la causa sarà dal Tribunale supremo di guerra trasmessa al Tribunale militare più vicino a quello che pronunciò la sentenza annullata, salvo che per la più pronta spedizione della causa fosse opportuno di scegliere un altro Tribunale militare.

In nessun caso i Giudici intervenuti nel primo giudizio potranno prendere parte nel secondo.

481. Se la sentenza è annullata perchè siasi pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge al reato, il Tribunale militare designato per il giudizio pronuncierà senza nuovo dibattimento la sua sentenza

sulla dichiarazione dei fatti di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice.

482. Se l'annullazione fu pronunciata per inosservanza di forme, la nuova procedura incomincierà a partire dall'atto annullato.

Gli atti nulli ed i pubblici dibattimenti saranno rifatti per intero.

483. In tutti i casi di annullamento di una sentenza dovrà il Tribunale militare, cui viene rinviata la causa, pienamente uniformarsi all'articolo di diritto dal Tribunale supremo di guerra deciso.

484. Allorchè il Tribunale supremo di guerra avrà reietto un ricorso in nullità, l'Avvocato generale trasmetterà, nel termine di ore 24, copia autentica della sentenza con tutti gli atti della causa all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui emanò la sentenza impugnata, perchè provveda all'esecuzione di essa.

Se invece il Tribunale supremo di guerra avrà pronunciato sentenza di annullazione, copia autentica di essa sarà nel termine sovra indicato mandata al predetto Avvocato fiscale, perchè ne faccia annotazione a piè od in margine della sentenza annullata; altra simile copia in egual termine sarà mandata con gli atti all'Avvocato fiscale presso quel Tribunale militare a cui la causa sarà stata rinviata.

CAPO VIII.

Della procedura e del giudicio in contumacia.

485. Se l'imputato di un reato militare non siasi potuto arrestare o siasi evaso, la Commissione d'inchiesta, nella stessa sentenza che lo mette in accusa, gli farà

intimazione di presentarsi nel termine di giorni dieci, trascorso il quale sarà giudicato in contumacia.

Questo termine decorrerà dalla pubblicazione della sentenza, e la Commissione d'inchiesta potrà anche restringerlo a giorni cinque, nei casi che richiedessero maggiore celerità del procedimento.

486. La pubblicazione della sentenza si farà per mezzo di affissione di essa alla porta principale del Tribunale militare, a quella della casa di solita ed ultima abitazione dell'accusato, ed ove egli appartenga ad un corpo, anche a quella della caserma o del quartiere ove lo stesso corpo ha la sua dimora.

487. Spirato il termine menzionato nell'art. 485, si procederà al giudicio in contumacia.

Niun difensore potrà presentarsi per l'accusato contumace.

Tuttavia se per mezzo d'un procuratore speciale o di un parente od amico il contumace proverà che egli è nell'impossibilità assoluta di presentarsi nel termine prefisso, il Tribunale militare, sentito l'Avvocato fiscale militare, potrà accordare all'accusato un nuovo termine, il quale nello stesso modo potrà essere prorogato, quando l'accusato provasse che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

488. Il Tribunale militare, in camera di consiglio, farà leggere dal Segretario tutti gli atti del procedimento scritto, la sentenza della Commissione d'inchiesta e le relazioni della pubblicazione di essa.

Se tutte le forme dalla legge prescritte saranno state osservate, l'Avvocato fiscale militare conchiuderà per l'applicazione della pena, indi si ritirerà.

Successivamente il Tribunale militare dichiarerà incorsa la contumacia e pronuncierà sull'accusa.

489. La sentenza sarà letta in pubblica udienza in conformità di quanto è prescritto nell'art. 469. Essa sarà pubblicata nella stessa forma ordinata per le sentenze di accusa dall'art. 486; copia di essa sarà inoltre trasmessa al comandante del corpo cui apparteneva il condannato per essere posta all'ordine del giorno, ed ove non appartenesse a corpo determinato, sarà trasmessa al Sindaco del comune in cui il condannato aveva l'ultima sua residenza, per ivi essere affissa ai luoghi soliti per le pubblicazioni.

490. I diversi atti di pubblicazione contemplati agli articoli 486 e 489 saranno fatti nei modi determinati nell'art. 353.

491. L'accusato che sarà stato assolto colla sentenza in contumacia, od a riguardo del quale si sarà dichiarato non esservi luogo a procedere, non potrà più essere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto.

492. Il solo Avvocato fiscale militare potrà ricorrere in nullità contro le sentenze contumaciali.

493. La contumacia di un accusato non sospenderà, nè ritarderà di pien diritto l'istruzione riguardo ai coaccusati presenti.

494. Con la sentenza contumaciale si potrà secondo i casi ordinare la rimessione degli effetti stati presentati come corpo di reato o altrimenti sequestrati, qualora ne sia stata fatta richiesta dai proprietari, imponendo loro, se si crederà necessaria, la condizione di rappresentarli. Questa disposizione sarà eseguita allorchè sarà spirato il termine assegnato al pubblico Ministero per ricorrere in nullità senza che egli ne abbia fatta la

relativa dichiarazione, ovvero, essendo ricorso, dopo che la causa contumaciale sarà definitivamente terminata.

Si farà constare di questa rimessione con apposito verbale.

495. Il condannato in contumacia in qualunque tempo si presenti volontariamente, o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito nel merito della causa ed ammesso a far le sue difese come se non fosse stato contumace.

La sentenza contro di lui profferita sarà considerata come non avvenuta e si procederà ulteriormente contro di lui nella forma ordinaria. La sentenza di accusa non che gli atti anteriori conserveranno nondimeno tutto il loro effetto.

Nel caso in cui la condanna contumaciale importasse la perdita dei diritti civili, si osserveranno le disposizioni degli articoli 52 a 58 inclusivamente del Codice civile (1).

(1) Codice Civile, articoli:

52. Le condanne in contumacia non producono la perdita dei diritti menzionati negli articoli 44 e 45 se non dopo che sieno scorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza, senza che il condannato siasi presentato, o sia stato preso e carcerato.

53. Durante i cinque anni portati dall'articolo precedente il condannato in contumacia, che non si sarà presentato in giudizio, o che non sia stato preso e carcerato, resterà privo dell'esercizio dei diritti civili, de'quali in forza della condanna avrà incorso la perdita.

I suoi beni verranno provvisoriamente amministrati, e le sue ragioni promosse dalle stesse persone contemplate nell'art. 49, con obbligo però agli amministratori di rappresentare i tre quarti dei frutti durante tal tempo da essi percepiti,

CAPO IX.

Della polizia delle udienze.

496. La polizia dell'udienza sarà esclusivamente esercitata dal Presidente; e nel tempo in cui il Tribunale militare trovasi in camera di consiglio, dal pubblico Mi-

ove il condannato si presenti o sia carcerato, oppure muoia prima della scadenza di detto termine.

Scaduti li cinque anni si farà luogo alla immissione in possesso a favore delle stesse persone nel modo e nei termini del citato art. 49.

54. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni da computarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, o verrà in questo termine preso, e carcerato, la sentenza sarà annullata di pien diritto, l'accusato sarà restituito nel possesso dei suoi beni, e nuovamente giudicato; e se colla nuova sentenza egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa, che porti egualmente la perdita dei diritti civili, questa non avrà luogo, che in forza della seconda sentenza.

55. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato, o non sarà stato imprigionato, se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assolto, o condannato ad una pena, la quale non produca la perdita dei diritti civili, rientrerà in essi pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudicio; ma la prima sentenza conserverà per il passato gli effetti che avrà prodotti nell'intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.

56. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni della concessa dilazione senza essersi presentato, o senza essere stato preso e carcerato, sarà considerato morto nell'integrità de' suoi diritti.

nistero. Tutto ciò che essi prescriveranno pel mantenimento dell'ordine sarà in sull'istante e puntualmente eseguito.

Essi potranno a tal effetto richiedere la forza militare.

497. Chiunque assisterà alle udienze sarà senz'armi e starà a capo scoperto, con rispetto ed in silenzio. È vietato di dare, durante l'udienza, segni pubblici di approvazione o di disapprovazione, di cagionare disturbo o fare tumulto in qualsiasi modo.

In caso di trasgressione il Presidente od il pubblico Ministero, nel tempo previsto dall'articolo precedente, ammonirà e farà anche uscire i trasgressori dalla sala di udienza, se lo crederà conveniente. Ove questi resistano a' suoi ordini, o rientrino nella sala, egli li farà tradurre agli arresti per 24 ore. Del tutto sarà fatta menzione nel verbale d'udienza, il quale sarà sottoscritto dal pubblico Ministero se la trasgressione sia occorsa nel tempo in cui aveva la polizia dell'udienza.

498. Se l'accusato profferisce all'udienza ingiurie contro i testimoni, o qualunque altra persona presente, o turba in qualche modo l'ordine, il Presidente potrà pre-

La sentenza contumaciale sarà annullata di pien diritto quanto alle condanne penali; e per ciò che riguarda il risarcimento dei danni ed interessi verso la parte offesa, sia in questo caso, che in quello dell'art. 53 si osserverà il disposto delle leggi sulla procedura criminale.

57. La prescrizione della pena non reintegrerà mai il condannato ne'suoi diritti civili pel tempo avvenire.

58. Non ostante il disposto degli articoli 48, 49 e 53, si potrà, riguardo a'beni dei condannati, se fuggitivi, o contumaci, fare luogo alle disposizioni del primo alinea dell'art. 37, qualora concorrano i motivi in detto articolo contemplati.

scrivere che sia ricondotto nelle carceri e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore.

La stessa disposizione sarà applicata all'accusato che si sarà opposto con la forza alla di lui traduzione avanti il Tribunale militare. Di questo rifiuto ne consterà per mezzo della relazione che ne sarà fatta da chi comanda la forza militare incaricata della traduzione.

499. Se uno o più fra gli accusati non possa comparire all'udienza per malattia, e che per giusti motivi non debba il procedimento essere differito, il dibattimento avrà luogo con la sola assistenza del di lui difensore; ma terminata ciascuna udienza il Segretario del Tribunale militare darà a ciascuno degli accusati, che non saranno comparsi, lettura del verbale del dibattimento.

Gli accusati nel termine di ore 24 potranno comunicare al Tribunale le loro osservazioni, e non si è che dopo la spirazione di questo termine che potrà pronunciarsi la sentenza.

500. Qualora si commettesse all'udienza un reato, si provvederà nel modo seguente:

1.° Se l'autore di esso è militare, qualunque siasi il suo grado o anzianità, e il reato sia previsto dal presente Codice, il Presidente o, in sua assenza, il pubblico Ministero ne ordinerà l'arresto, e si procederà nella stessa udienza al suo giudizio, dopo sentiti i testimoni, l'incolpato e l'Avvocato fiscale militare, non che il difensore, il quale sarà stato scelto dall'incolpato, o che in difetto verrà nominato dal Presidente;

2.° Se l'autore è estraneo alla milizia o se trattasi di un reato di gius comune, il Presidente o in difetto il pubblico Ministero ne ordinerà pure l'arresto, si sten-

derà verbale del fatto con indicazione dei testimoni, il quale sarà firmato da tutti i Giudici del Tribunale ove esso sia occorso in loro presenza oppure dal pubblico Ministero. Questo verbale unitamente all'imputato sarà consegnato all'autorità competente.

501. I difensori che nell'esercizio delle loro funzioni si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed ai regolamenti, specialmente per quanto concerne la disciplina militare, la dignità dei Giudici, od in qualunque altro modo si rendessero reprensibili, saranno, a seconda dei casi, ammoniti dal Presidente, o privati della parola e surrogati colla nomina di un altro difensore, salvo ancora a procedere in conformità dell'articolo precedente, se il fatto costituisce un reato preveduto dalla legge.

CAPO X.

Del modo di procedere in caso di fuga e di successivo arresto dei condannati.

502. Allorchè un condannato da un Tribunale militare con sentenza definitiva, dopo essersi evaso ricade nelle mani della forza, sarà tradotto avanti il Tribunale militare nella giurisdizione del quale trovasi il corpo cui appartiene.

Se non appartiene ad alcun corpo, sarà tradotto avanti il Tribunale militare che avrà pronunciata la di lui condanna; e nel caso in cui questo Tribunale avesse cessato di esistere, avanti quello nella giurisdizione del quale seguì l'arresto.

503. L'Uffiziale Istruttore procederà immediatamente al suo interrogatorio, affine di verificare l'identità della persona e scoprire i complici o fautori della sua fuga.

504. Se l'arrestato ammette di essere egli stesso il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni, sarà con ordinanza dell'Uffiziale Istruttore e a diligenza dell'Avvocato fiscale militare tradotto al luogo dal quale si evase, od a quello cui era destinato.

505. Se l'arrestato nega di essere il condannato fuggitivo, l'Uffiziale Istruttore procederà alle informazioni per accertare l'identità della persona, e le trasmetterà all'Avvocato fiscale militare.

Il Tribunale sentirà in pubblica udienza e in presenza della persona arrestata i testimoni chiamati tanto a sua istanza, che a quella dell'Avvocato fiscale; e, ove ne abbia le prove, dichiarerà la di lui identità, e lo rinvierà al luogo dal quale si era evaso, od a quello cui era destinato.

Nel caso contrario ordinerà il rilascio dell'arrestato.

506. Contro le sentenze profferite sulla ricognizione dell'identità della persona potrà, nel termine e nei modi ordinari, ricorrersi in nullità.

CAPO XI.

Delle nullità e della revisione.

507. Le disposizioni contenute negli articoli 337, 358, 360 a 366 inclusivamente, 370, 372, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 403, 404, 405, 406, 412, 414, 424, 445, 447, 451 prima parte, 455, 456 primo alinea, 468, 485, 499 e 509, dovranno essere osservate sotto pena di nullità.

Vi sarà inoltre nullità se non fossero state osservate le regole concernenti la costituzione e riunione delle

Commissioni o revisioni d'inchiesta, e dei Tribunali militari, la competenza, la pubblicità delle udienze, la libertà della difesa ed i termini alla medesima concessi, e la pubblicazione delle sentenze.

508. La dichiarazione di ricorrere in nullità, prescritta dall'alinea dell'art. 469, dovrà farsi al Segretario del Tribunale militare dalla parte condannata o dall'Avvocato fiscale. Essa sarà sottoscritta dal dichiarante e dal Segretario.

Qualora la parte condannata non possa o non voglia sottoscrivere, il Segretario ne farà menzione.

Questa dichiarazione potrà farsi inoltre nella stessa forma dal difensore della parte condannata.

Essa, da qualunque sia fatta, sarà inscritta in un registro a ciò destinato.

509. Il Segretario dovrà immediatamente, o al più tardi nelle ventiquattr'ore, notificare per copia, secondo i casi, all'Avvocato fiscale, ovvero al ditenuto, la dichiarazione di ricorrere in nullità.

La copia, come sovra consegnata al ditenuto, gli sarà inoltre letta dal Segretario.

Lo stesso Segretario lo inviterà a scegliersi il suo difensore innanzi al Tribunale supremo di guerra, diffidandolo che, ove ciò non faccia, gli sarà eletto dal Presidente del mentovato Tribunale.

Di questa scelta o del rifiuto ne sarà fatto verbale, che sarà sottoscritto in conformità dell'articolo precedente.

510. I motivi di nullità potranno essere indicati nella summentovata dichiarazione. Ove essi nol fossero, oppure si volessero variare od accrescere, dovranno nei tre giorni successivi consegnarsi rispettivamente firmati

o dall'Avvocato fiscale, o dall'accusato, o dal di lui difensore, al Segretario del Tribunale militare, il quale vi apporrà in calce la data del ricevimento colla di lui sottoscrizione, e li trasmetterà immediatamente, con tutti gli atti della causa, all'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra.

L'Avvocato generale notificherà al difensore eletto dal ditenuto presso il Tribunale supremo di guerra la di lui nomina, e gli darà in comunicazione gli atti della causa. Il difensore dovrà restituirli nel termine di tre giorni con quelle osservazioni che crederà opportune, e che saranno da lui sottoscritte; ove il difensore eletto abbia giuste ragioni di astenersi dall'assumere il confertogli mandato, ne sarà eletto un altro in sua vece dal Presidente del Tribunale supremo di guerra.

Tanto l'Avvocato generale, che il difensore, potranno anche all'udienza invocare quei nuovi motivi di nullità che crederanno convenienti.

511. Se la causa è individua, il ricorso di uno dei condannati sospende l'esecuzione della sentenza definitiva riguardo agli altri.

512. Le sentenze dei Tribunali militari saranno sottoposte a revisione nei casi e in conformità degli articoli 619, 620, 621, 623, 624 e 626 del Codice di procedura criminale (1), salve le modificazioni seguenti:

(1) Codice di Procedura Criminale, articoli

619. Quando due persone saranno state condannate per uno stesso crimine con due sentenze che non possono conciliarsi, e sono la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, l'esecuzione delle due sentenze sarà sospesa, quando anche la domanda di cassazione dell'una o dell'altra sentenza fosse stata rigettata.

1.° L'ordine di procedere alla revisione emanerà dal Ministro della guerra, il quale lo trasmetterà all'Avvocato generale militare;

Il Capo del Dicastero della Grande Cancelleria, sia d'uffizio, sia sulla domanda dei condannati o di uno di essi, o dell'Avvocato Fiscale Generale, incaricherà l'uffiziale che esercita le funzioni del pubblico Ministero presso il Magistrato di cassazione di denunziare al medesimo le due sentenze.

Il Magistrato, dopo avere verificato che le due sentenze non possono conciliarsi, le annullerà, e rimetterà gli accusati per un nuovo giudizio sugli atti di accusa, che si riterranno per sussistenti, avanti il Magistrato che sarà delegato con Lettere Patenti sulla relazione fatta al Re dal Capo del Dicastero della Grande Cancelleria.

Qualora però le due sentenze fossero state pronunziate dallo stesso Magistrato, la causa sarà rimessa a questo Magistrato, ma non potranno intervenire nel nuovo giudizio i Giudici che saranno concorsi a proferire le dette sentenze.

620. Allorchè, dopo una condanna per omicidio, saranno, per ordine espresso del Capo del Dicastero della Grande Cancelleria, diretti al Magistrato di cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull'esistenza della persona la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, il Magistrato di cassazione potrà, prima d'ogni cosa, rimandare la causa al Magistrato che pronunziò la sentenza, il quale sarà composto di Giudici diversi da quelli che concorsero nel primo giudizio, acciò riconosca l'esistenza e l'identità della persona supposta uccisa coll'interrogatorio di questa, coll'esame dei testimoni, e con tutti gli altri mezzi di prova atti ad escludere il fatto che diede luogo alla condanna.

L'esecuzione della sentenza sarà di pien diritto sospesa per ordine del Capo del Dicastero della Grande Cancelleria sino a tanto che il Magistrato di cassazione abbia pronunziato,

2.° L'instanza sarà promossa innanzi al Tribunale supremo di guerra, il quale, se ravviserà esservi luogo

e quindi, se vi sarà luogo, colla sentenza preparatoria di questo.

Il Magistrato a cui la causa è rimandata dal Magistrato di cassazione pronunzierà soltanto sull'identità o non della persona. La sentenza sarà trasmessa cogli atti del processo al Magistrato di cassazione, il quale potrà annullare la sentenza di condanna, ed anche rimandare, se vi ha luogo, la causa al Magistrato suddetto.

621. Quando, dopo una condanna contro un accusato, uno o più testimoni che hanno deposto nel processo a suo carico saranno imputati di falsa testimonianza, e l'accusa per questo reato sia stata ammessa, o siasi soltanto rilasciato contro i testimoni mandato di cattura, l'esecuzione della sentenza di condanna sarà sospesa di pien diritto, quand'anche il Magistrato di cassazione avesse rigettato il ricorso del condannato.

Se i testimoni sono in seguito condannati per falsa testimonianza a carico, il Capo del Dicastero della Grande Cancelleria tanto d'uffizio, che sulla domanda della persona condannata colla prima sentenza, o dell'Avvocato Fiscale Generale, incaricherà l'Uffiziale che esercita le funzioni del pubblico Ministero presso il Magistrato di cassazione di denunziare il fatto al medesimo Magistrato.

Il Magistrato di cassazione, dopo avere verificata la dichiarazione de' fatti sulla quale è emanata la seconda sentenza, annullerà la prima sentenza, se da tale dichiarazione i testimoni sono convinti di falsa testimonianza a carico del primo condannato, e rimetterà l'accusato avanti lo stesso Magistrato composto di Giudici diversi da quelli che hanno pronunziato sia la prima, sia la seconda sentenza, acciò proceda ad un nuovo giudizio, ritenuto l'atto di accusa per sussistente.

Se gli accusati di falsa testimonianza sono assolti, oppure si dichiara non essere luogo a procedere, la sospensione sarà tolta di diritto, e la sentenza verrà eseguita.

a revisione, rinvierà la causa a un Tribunale militare diverso da quello che avesse di già giudicato.

CAPO XII.

Dei ricorsi nell'interesse della legge.

513. L'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra potrà in qualunque tempo denunciare a quel Tribunale le sentenze de'Tribunali militari che fossero state pronunciate con aperta violazione di legge perchè, nel solo interesse di essa, siano annullate.

Ove il Tribunale supremo di guerra annullasse nell'interesse della legge la denunciata sentenza, copia della di lui decisione sarà dallo stesso Avvocato generale tras-

623. I testimoni condannati per falsa testimonianza non potranno più essere sentiti nel nuovo dibattimento.

624. Allorchè vi sarà luogo a revisione di una condanna nel caso preveduto dall'articolo 620, e questa condanna sarà emanata contro una persona morta dopo di essa, il Magistrato di cassazione nominerà un curatore alla di lei memoria in contraddittorio del quale si procederà alla formazione del processo. Egli vi eserciterà tutti i diritti del condannato.

Se dai risultamenti del nuovo processo il Magistrato riconoscerà che la prima condanna sia stata proferita ingiustamente, riabiliterà la memoria del condannato.

In tale caso gli eredi del defunto potranno intentare l'azione dei danni ed interessi contro chi di ragione.

626. In qualunque caso di condanna ad una pena corporale a tempo, la detenzione sofferta dal condannato, sia in dipendenza della sentenza, sia durante la sospensione dell'esecuzione di essa, sarà computata nella durata della pena.

messa all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare da cui fosse emanata, perchè a piedi od in margine di essa si faccia menzione del fatto annullamento.

514. Le sentenze del Tribunale supremo di guerra potranno, nell'interesse della legge, essere denunciate alla Corte di Cassazione dall'Avvocato generale di essa, qualora gli sia stato ordinato dal Ministro della guerra o da quello di grazia e giustizia.

La Corte di Cassazione pronuncierà a classi unite.

LIBRO SECONDO

DELLA PROCEDURA PENALE IN TEMPO DI GUERRA

CAPO I.

Della costituzione dei Tribunali militari in tempo di guerra.

515. In tempo di guerra l'esercito o quella parte di esso che è in campagna, sia fuori de' confini dello Stato, sia ne' luoghi che trovansi in istato di guerra, a termini degli articoli 224, 225 e 226, saranno sottoposti a Tribunali militari composti di Giudici che verranno secondo i casi estratti a sorte o scelti, per quanto sarà possibile, secondo le basi accennate nei capi I e II, titolo I, libro I, parte seconda del presente Codice.

Nei luoghi dichiarati in istato di guerra cesserà la giurisdizione dei Tribunali militari territoriali.

516. I Tribunali militari in tempo di guerra saranno stabiliti in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze.

Essi saranno nominati dal generale comandante in capo, in difetto dai comandanti le divisioni, o le frazioni di truppe distaccate e poste in condizione eccezionale, quand'anche siano desunte da corpi e da armi diverse, o dal comandante di una piazza o fortezza dichiarata in istato di guerra.

517. I Giudici dei Tribunali militari in tempo di guerra saranno permanenti: nondimeno occorrendo di surrogare alcuno di essi, la scelta o l'estrazione a sorte ne verrà fatta dal comandante le truppe, presso le quali il Tribunale militare è stabilito.

518. Presso ciascun Tribunale militare in tempo di guerra saranno nominati, nei modi stabiliti coll'art 516, uno o più Uffiziali Istruttori, un Avvocato fiscale militare, e un Segretario: questi ultimi potranno, secondo le circostanze, essere scelti fra i militari.

519. Nei procedimenti da sottoporsi ai Tribunali militari in tempo di guerra non vi sarà Commissione d'inchiesta.

L'atto d'accusa sarà formulato dall'Avvocato fiscale militare.

L'imputato potrà scegliere il suo difensore fra gli uffiziali presenti, purchè non abbiano un grado maggiore a quello di capitano: in difetto il difensore sarà nominato dal Presidente.

CAPO II.

Della competenza.

520. In tempo di guerra saranno, per qualunque reato previsto dal presente Codice; sottoposti alla giurisdizione militare:

1.° I militari e tutte le persone che, sotto un titolo qualunque, avranno un impiego od un'ingerenza presso gli stati maggiori, nelle amministrazioni, o nei servizi relativi all'esercito o ad un corpo di esso: o che saranno tenuti a prestazioni di opere o qualsivoglia somministrazione in vantaggio dei medesimi;

2.° Le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con un'attinenza qualunque, si trovi al seguito dell'esercito o di un corpo di esso;

3.° I prigionieri di guerra.

521. Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione ed arruolamenti, e di quelli preveduti dagli articoli 229, 232, 233 e 257.

Tuttavia nei casi previsti dagli articoli 232 e 233 la giurisdizione militare sarà soltanto competente se trattisi di persone estranee alla milizia, allorchè siavi stato danno qualunque dell'esercito o di una parte di esso.

522. Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta qualunque persona che all'esercito, ed in presenza del nemico, ovvero quando l'esercito o parte di esso è in paese nemico, ivi commetterà qualche reato di compli-

cità o connessità colle persone designate nell'art. 520, ovvero si renderà colpevole di vie di fatto contro le medesime.

523. Qualora i funzionari addetti all'esercito e le persone al seguito del medesimo siano investiti di un impiego corrispondente ad un grado militare, saranno giudicati, per quanto sarà possibile, secondo le norme relative a questo grado.

524. Le persone soggette ai Tribunali militari in tempo di guerra, le quali non saranno militari, nè assimilate ai medesimi, potranno inviarsi, ove i movimenti dell'esercito o le circostanze lo richieggano, ad' essere giudicate da quel Tribunale militare in tempo di guerra o territoriale che sarà più vicino al luogo del commesso reato.

525. Nel caso di più reati commessi da una o più persone appartenenti a diverse divisioni dell'esercito, o corpi di esso, o altrimenti soggette alla giurisdizione dei Tribunali militari esistenti presso le suddette divisioni o corpi, la cognizione ne apparterrà a quel Tribunale militare in tempo di guerra che verrà designato dal comandante in capo.

CAPO III.

Della procedura avanti i Tribunali militari in tempo di guerra.

526. Innanzi i Tribunali militari in tempo di guerra si osserveranno, per quanto sarà possibile, le regole di procedura stabilite pel tempo di pace, salve le seguenti modificazioni.

527. L'ordine di procedere all'istruzione emanerà dall'autorità militare superiore presso di cui esiste il Tribunale.

Se l'incolpato è un uffiziale generale, l'ordine non sarà dato che dal generale in capo, il quale dovrà tosto informarne il Ministro della guerra.

528. Emanato l'ordine di procedere all'istruzione, tutte le prove del reato saranno raccolte per mezzo di semplici verbali: le deposizioni giurate dei testimoni e dei periti seguiranno avanti il Tribunale militare che deve giudicare.

529. Qualora il comandante, il quale ordinò l'istruzione della causa, giudicasse per ragione di distanza o per altro grave motivo, che l'invio al Tribunale militare di alcuno dei testimoni, sia fiscale che a difesa, potesse compromettere il servizio, potrà ordinare che se ne riceva la deposizione giurata con intervento dell'uffiziale superiore più elevato in grado, ovvero il più anziano dopo il comandante del corpo a cui appartiene il testimonio; detto uffiziale interveniente dovrà pure sottoscrivere la deposizione che sarà letta all'udienza.

530. I termini assegnati all'Avvocato fiscale militare ed al difensore, come pure quelli stabiliti per le volute notificazioni all'imputato, potranno d'ordine del Presidente essere ristretti a seconda delle circostanze.

531. Emanata la sentenza, ne sarà trasmessa copia autentica al comandante da cui fu dato l'ordine di procedere, il quale, se la crederà oggetto di grazia sovrana, ne ordinerà la sospensione, e la trasmetterà al generale comandante in capo per quelle determinazioni che crederà opportune.

In caso contrario lo stesso comandante darà gli or-

dini necessari per l'esecuzione, che avrà luogo a diligenza dell'Avvocato fiscale militare.

532. Qualora non siasi potuto procedere all'arresto dell'imputato, si raccoglieranno tutte le prove concernenti il reato, ma non si procederà a giudicio in contumacia insino a che siano cessate le ostilità, salvo che l'autorità superiore militare, nell'interesse della disciplina, creda necessario un tale giudicio.

533. Il rifiuto per parte delle persone non soggette alla giurisdizione militare di comparire qual testimonio o di deporre o di adempiere gli offici di perito o di interprete, potrà essere punito dal Tribunale militare in tempo di guerra col carcere militare.

CAPO IV.

Dei Tribunali militari straordinari.

534. Allorchè in tempo di guerra uno dei comandanti indicati nell'art. 516 alinea ravviserà indispensabile di dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia, potrà convocare un Tribunale militare straordinario, purchè il titolo del reato importi la pena di morte e l'imputato sia colto in flagrante od arrestato a clamore di popolo o per un fatto notorio.

535. Il Tribunale militare straordinario sarà composto del Presidente e di cinque membri, esclusi l'uffiziale che lo convoca, quello cui il reato possa essere relativo, e quello che fece il rapporto.

536. Sarà Presidente l'uffiziale il più elevato in grado dopo quello che convoca il Tribunale militare straordinario.

Saranno Giudici cinque uffiziali dei gradi stabiliti pei Tribunali militari a partire dai più anziani.

In loro mancanza saranno sostituiti altri uffiziali più anziani dei gradi immediatamente inferiori.

537. Spetta all'autorità che convoca il Tribunale militare straordinario di scegliere fra gli uffiziali chi dovrà adempiere le funzioni d'istruttore, e quello che dovrà assumere le funzioni di pubblico Ministero: un sotto-uffiziale sarà scelto per Segretario.

538. I Tribunali militari straordinari non potranno convocarsi in quei luoghi ove esistono Tribunali militari in tempo di guerra: questi ultimi ne faranno le veci.

539. Innanzi ai Tribunali militari straordinari si osserverà il disposto dell'art. 519.

540. Allorchè sarà convocato il Tribunale militare straordinario, l'Istruttore, l'Uffiziale fiscale militare e il Segretario designati presteranno il giuramento innanzi al Presidente dello stesso Tribunale di fedelmente adempiere le rispettive loro funzioni.

541. L'Istruttore notificherà la nota dei Giudici all'imputato, il quale senz'obbligo di addurre il motivo potrà ricusarne uno, ad eccezione però del Presidente.

Al Giudice ricusato ne verrà immediatamente surrogato un altro dallo stesso Presidente per ordine di anzianità.

542. Convocato il Tribunale militare straordinario, e raccolta la truppa sotto le armi, i Giudici prenderanno posto innanzi ad essa nell'ordine indicato pei Tribunali militari.

543. Il Presidente ed i Giudici presteranno giuramento di giudicare con imparzialità e giustizia secondo la loro coscienza e le veglianti leggi.

Tradotto l'imputato, assistito dal difensore, il Presidente lo interrogherà sulle sue generalità e gli enuncierà il reato di cui è imputato.

Datasi dal Segretario lettura degli atti, il Presidente procederà all'esame di ciaschedun testimonio, cui deferirà il giuramento, e deverrà quindi all'interrogatorio dell'accusato.

Potranno i Giudici e l'Uffiziale fiscale militare fare all'accusato e ai testimoni quelle domande che stimeranno a proposito, chiestane prima la permissione al Presidente.

L'accusato e il difensore potranno richiedere il Presidente perchè faccia ai testimoni quelle interrogazioni che ravviseranno essere utili alla difesa.

L'Uffiziale fiscale militare ed il difensore daranno le loro conclusioni orali.

L'accusato ed il difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

544. Occorrendo, sia nell'istruzione, che nel giudicio, il caso di valersi di un interprete, si osserveranno le disposizioni degli articoli 388 e 389.

545. Licenziati i testimoni ed allontanato l'accusato, il Fisco militare, il Segretario ed il difensore si ritireranno, ed il Tribunale militare straordinario pronunzierà la sentenza.

Essa dovrà contenere:

1.° I nomi, cognomi, qualità e grado dei Giudici, dell'Uffiziale fiscale militare, del difensore e dell'imputato;

2.° Il fatto di cui era accusato;

3.° La dichiara della di lui innocenza o della di lui reità, coll'indicazione del fatto di cui fu riconosciuto convinto;

4.° La citazione dell'articolo di legge che sarà applicato;

5.° In caso di condanna, la pena che sarà pronunciata.

La sentenza sarà sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

546. Appena che la sentenza sarà stata sottoscritta, l'accusato sarà ad un rullo di tamburi o suon di tromba ricondotto avanti il Tribunale per udirne la lettura che gliene sarà fatta dal Presidente.

547. Di tutte le operazioni relative all'art. 542 e seguenti si farà risultare con apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero da uno dei Giudici designato dallo stesso Presidente per redigerlo.

548. Nel caso di condanna alla pena di morte, verrà questa eseguita in conformità dei regolamenti, stando ancora la truppa sotto le armi.

Negli altri casi la sentenza sarà eseguita per cura dell'Avvocato fiscale militare presso il Tribunale militare in tempo di guerra, che sarebbe stato competente a conoscere del reato, se non fosse stato convocato il Tribunale militare straordinario.

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie.

549. La giurisdizione dei Tribunali militari in tempo di guerra e dei Tribunali militari straordinari cessa col finire dello stato di guerra. Se l'esercito, o parte di esso si troverà all'estero, la mentovata giurisdizione non cesserà che dal punto in cui rientrerà nello Stato.

550. Le cause vertenti innanzi ai Tribunali militari contemplati nell'articolo precedente, qualora siano relative a militari, il di cui corpo sia conservato, saranno immediatamente rimesse all'Avvocato fiscale del Tribunale militare territoriale, entro la cui giurisdizione lo stesso corpo sarà stanziato: se invece concerneranno militari appartenenti a corpi disciolti, in tal caso il giudizio ne spetterà al Tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato; e ove esso sia seguito all'estero, al Tribunale militare territoriale più vicino.

Se insorgessero conflitti o difficoltà, il Tribunale supremo di guerra designerà il Tribunale che dovrà giudicare.

551. Al reato commesso in tempo di guerra saranno sempre applicate le pene prescritte pel tempo di guerra.

552. I procedimenti istituiti in esecuzione delle leggi penali militari anteriori al presente Codice, nell'atto in cui esso dovrà osservarsi, saranno trasmessi all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare, che in conformità del medesimo deve conoscerne.

Ogni altra causa sarà rimandata al Tribunale competente.

553. Se, pei reati commessi prima dell'osservanza di questo Codice, la pena fosse stata diversa da quella con la nuova legge imposta, sarà sempre al colpevole applicata la pena più mite.

554. È abrogato il Codice penale militare del **1840**, e per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori.

VITTORIO EMANUELE

ALFONSO LA MARMORA.

INDICE
ALFABETICO DELLE MATERIE

A

D

N

O

S

T